



**INDAGINE CONOSCITIVA SUI
PRIMI ANNI DI APPLICAZIONE
DELL'ISEE - *L'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente*
(1998-2013)**

Rapporto annuale

**BOZZA
DEFINITIVA**

Roma, gennaio 2014

INDICE

PREMESSA	4
LA PROVA DEI MEZZI	7
<i>Storia della normativa alla base dello strumento</i>	<i>7</i>
<i>L'autonomia degli enti territoriali.....</i>	<i>10</i>
LE REGIONI	11
I COMUNI.....	12
<i>Ambiti di applicazione.....</i>	<i>13</i>
ISEE: VECCHIO E NUOVO DPCM	17
<i>L'Isee calcolato con le regole del vecchio DPCM (n. 221/1999)</i>	<i>17</i>
<i>L' Isee calcolato con le regole del nuovo DPCM</i>	<i>18</i>
<i>Confronto tra vecchio e nuovo ordinamento.....</i>	<i>20</i>
L'ISEE NAZIONALE E IL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO	21
<i>Il Fattore Famiglia Lombardo</i>	<i>21</i>
<i>Confronto tra Isee nazionale e Fattore Famiglia.....</i>	<i>22</i>
LE INFORMAZIONI PER IL CALCOLO DELL'ISEE E I CONTROLLI	24
<i>La Dichiarazione Sostitutiva Unica: cronaca d'una rete mai nata</i>	<i>24</i>
<i>Le modifiche alla Dichiarazione Sostitutiva Unica del nuovo DPCM.....</i>	<i>27</i>
<i>La Dichiarazione Sostitutiva Unica nel Fattore Famiglia Lombardo.....</i>	<i>29</i>
<i>I controlli sostanziali</i>	<i>30</i>
LA BANCA DATI DEI BENEFICIARI	32
I COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLO STRUMENTO	34

LE RISORSE TRASFERITE ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO L'ISEE	36
L'EVASIONE	37
ANALISI QUANTITATIVA	39
Confronto Isee vecchio DPCM, Isee nuovo DPCM e Fattore Famiglia	39
Il peso dell'evasione	49
Alcuni casi concreti	53
LA CONDIZIONE DEL SINGOLO E DELLA COPPIA.....	54
IL PESO DELL'ABITAZIONE OCCUPATA DIRETTAMENTE.....	54
IL PESO DEL PATRIMONIO MOBILIARE	55
L'EVASIONE.....	55
L'ELUSIONE.....	56
A chi vanno i vantaggi economici delle agevolazioni erogate con l'Isee.....	56
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE	58
ALLEGATI.....	62
Allegato A - L'Isee secondo il DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM n. 242/2001.....	62
Allegato B - L'Isee secondo il nuovo DPCM.....	63
ISEE CORRENTE.....	68
PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA	68
PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI.....	69
PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.....	69
Allegato C – La Scala di equivalenza del Fattore Famiglia	70
Allegato D – Criteri adottati per l'analisi quantitativa	71
Allegato E – Analisi effetti mancato aggiornamento rendite catastali.....	79
Allegato F – Stima trasferimenti alle famiglie attraverso Isee inattendibile.....	82
CORRETTEZZA AUTO-DICHIARAZIONE.....	82
OCCULTAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE	82
EVASIONE.....	83
Allegato G - Testo del DPCM sul nuovo Isee	84

PREMESSA

Esigenza prioritaria di tutti i Paesi ad economia avanzata, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica ed occupazionale, è quella di regolare, selezionare e controllare la concessione di esenzioni ed agevolazioni e l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini. A tal fine è necessario, a garanzia dell'equità e della coesione sociale, disporre di adeguati strumenti oggettivi di misurazione delle disponibilità economiche delle famiglie alle quali appartengono i soggetti che richiedono le prestazioni sociali o assistenziali.

La necessità di disporre di criteri oggettivi di valutazione della ricchezza delle famiglie è resa critica dalla progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa sociale che impone una selezione più attenta dei soggetti in difficoltà.

In Italia tale strumentazione è stata introdotta, all'inizio in via sperimentale, alla fine degli anni novanta del secolo scorso attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), un misuratore della "situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche."

Il "Rapporto annuale" dell'Associazione per l'Equità e la Legalità Fiscale (LEF) ha l'obiettivo di formulare un primo bilancio di applicazione dell'Isee in una realtà socio-economico caratterizzata da una elevata evasione dell'imposizione sui redditi e, conseguentemente, da una struttura del prelievo fiscale fortemente squilibrata a svantaggio dei lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno meno possibilità di omettere di dichiarare per intero i propri guadagni. Scopo prioritario dell'indagine è quindi verificare come questa condizione di forte svantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati abbia influenzato l'attendibilità e l'equità nell'applicazione dello strumento.

Altro obiettivo del rapporto è esaminare le modifiche legislative che sono intervenute, dalla introduzione dell'Isee ad oggi, nelle regole di calcolo e in quelle attuative fino al recente intervento che ha rivisto e riformulato l'intero impianto normativo con l'approvazione d'un nuovo regolamento che revisiona le modalità di determinazione.

In quest'ambito il Rapporto ha messo a confronto le attuali regole di calcolo dell'indicatore con quelle introdotte di recente per valutarne la validità e l'efficacia dal punto di vista dell'equità.

L'indagine analizza, inoltre, gli altri aspetti che hanno influenzato, in genere negativamente, l'equità e l'obiettività dello strumento e di conseguenza la sua applicazione. Tra questi aspetti è stato in particolare approfondito il rapporto tra "indicatore" ed "informatica" in quanto il misuratore della disponibilità dei mezzi delle famiglie rappresentava una grande occasione per investire sull'innovazione tecnologica del settore pubblico. Questo perché il controllo dei dati necessari e il calcolo del valore dell'Isee necessitano della disponibilità di informazioni contenute nei sistemi informatici centrali e locali delle Pubbliche Amministrazioni.

La gestione dello strumento, indispensabile per selezionare l'accesso ai servizi sociali e alle prestazioni assistenziali, sia a livello nazionale che locale, richiede quindi la partecipazione

attiva e contemporanea di diversi settori della Pubblica Amministrazione. Il rapporto cerca di fornire elementi utili a valutare in quale misura questa grande opportunità di cambiamento nell'utilizzo e nella condivisione dei dati e nella interoperabilità fra sistemi informatici sia stata effettivamente sfruttata.

In questa analisi sul corretto impiego, in ambito pubblico, delle nuove tecnologie, speciale attenzione è stata posta alle disposizioni normative poiché nel caso dell'Isee, come per altri interventi informatici che avevano l'obiettivo di innovare i processi dell'Amministrazione Pubblica, la politica e quindi il motore che produce le leggi e ne determina la qualità, si è limitata a perseguire "l'effetto annuncio" dimenticando la fase attuativa. Così le disposizioni normative hanno spesso sottovalutato o ignorato la responsabilità di precisare e controllare tempi di attuazione, risorse e modalità di investimento per realizzare quanto previsto. Poiché il dettato legislativo non trovava nel tempo applicazione, anche per l'Isee si è ricorsi più volte a modifiche normative che replicavano l'annuncio, ma che non avevano effetti sul piano operativo e gestionale.

L'Isee è, pertanto, la rappresentazione paradigmatica di questo modo di procedere tanto che, a tutt'oggi, il soggetto che richiede la prestazione deve ancora auto-dichiarare, sotto la propria responsabilità, il complesso di informazioni alla base del calcolo dell'Isee. Il supporto informatico è assente nell'acquisizione di informazioni numerose e in gran parte già conosciute dalle Amministrazioni Pubbliche. Di conseguenza il dato auto-dichiarato presenta tutti quei limiti di veridicità, anche involontari, che risultano amplificati dall'inefficacia dei successivi controlli; si rileva infatti che nel caso dell'Isee i controlli a posteriori sono stati, in percentuale sulle dichiarazioni presentate, pochissimi.

Come in campo fiscale si è fatto, quindi, ricorso, per aiutare il richiedente a svolgere un adempimento assai complesso, ad una costosa esternalizzazione del servizio di compilazione della dichiarazione, affidandolo, dietro congruo compenso, ai Centri di Assistenza Fiscale.

Con riferimento agli aspetti operativi e all'utilizzo della tecnologia per semplificarli, rafforzando contemporaneamente il controllo dei dati alla base del calcolo dell'indicatore, il nuovo regolamento, approvato di recente, contiene importanti innovazioni, che se effettivamente attuate, dovrebbero in poco tempo rivoluzionare la gestione amministrativa dello strumento. Il rapporto approfondisce le difficoltà che si potrebbero trovare nell'attuare in tempi rapidi quanto previsto.

Da ultimo il rapporto esamina un altro particolare aspetto che ha caratterizzato i primi quindici anni di applicazione dell'Isee, connesso alle modifiche, anche sostanziali, che alcune regioni e qualche comune hanno apportato alle modalità di calcolo dello strumento. Addirittura, in numerose realtà territoriali si è dato vita a indicatori locali, alcuni molto diversi dall'Isee nazionale, come se il modo di misurare la disponibilità dei mezzi, di per sé neutrale, rispondesse in questi luoghi a regole diverse. Per verificare la portata e le conseguenze di questo fenomeno il rapporto ha esaminato e messo a confronto con l'Isee nazionale l'indicatore usato in Lombardia, denominato: Fattore Famiglia.

In conclusione esistono diversi ed eccellenti motivi per avviare una riflessione attenta sul tema dell'Isee. Alcuni di carattere *sociale, connessi all'equità nell'erogazione delle*

prestazioni; altri economici, legati alla necessità di ottimizzare l'utilizzo delle esigue risorse disponibili; altri ancora tecnologici, rilevanti per l'efficienza della PA e la modernizzazione del Paese.

LA PROVA DEI MEZZI

L'esigenza di misurare con criteri oggettivi la ricchezza delle famiglie (la prova dei mezzi) nasce negli anni novanta del secolo scorso in conseguenza della necessità di ridurre la spesa sociale destinata ai servizi e alle prestazioni (meno risorse disponibili) e di indirizzare il supporto economico pubblico, selezionando chi ne ha bisogno con un metodo imparziale.

Storia della normativa alla base dello strumento

La misura della ricchezza delle famiglie è stata introdotta nel nostro ordinamento dal **decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109**. Lo strumento di misura prende il nome di Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed è determinato come rapporto tra la somma dei redditi e d'una percentuale del valore del patrimonio di tutti i componenti la famiglia (ISE – Indicatore della Situazione Economica) e un parametro legato alla numerosità della famiglia stessa (Scala di Equivalenza). L'indicatore è calcolato attraverso i dati, indicati dal richiedente la prestazione, in una apposita dichiarazione.

$$Isee = \frac{Ise}{Scala\ di\ Equivalenza}$$

In questo modo l'Isee valuta la situazione economica del nucleo familiare cui appartengono coloro che richiedono "prestazioni o servizi sociali o assistenziali". Prendendo in considerazione il reddito e il patrimonio, tiene conto di tutti gli elementi che concorrono a formare la ricchezza d'un nucleo familiare e quindi, dal punto di vista teorico e metodologico, è uno strumento fondamentale per garantire l'equità.

Per sua natura, almeno così come fu definito dalla legge originaria e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999 n. 221, che stabiliva le modalità attuative, l'Isee prescinde dal tipo di prestazione sociale richiesta.

Le regole di calcolo dell'Isee vennero stabilite con il decreto legislativo n. 109/1998 e con il relativo **DPCM attuativo n. 221/1999**. Tuttavia nel tempo sono state apportate numerose modifiche all'originario testo del decreto legislativo. In particolare, prima che lo strumento andasse a regime, tutti gli articoli del decreto legislativo n. 109 sono stati modificati dal **decreto legislativo n. 130 del 3 maggio del 2000** che ha aggiunto anche un articolo, il 4 bis. L'approvazione di questo decreto legislativo comportò, a sua volta, la modifica delle disposizioni attuative che venne effettuata con il **DPCM n. 242/2001**.

Questo primo intervento si rese necessario per risolvere alcuni problemi che si erano verificati in sede di prima applicazione dello strumento e che rischiavano di comprometterne l'efficacia. In particolare il decreto legislativo intervenne su tre aspetti tra loro collegati, riducendo la flessibilità e la discrezionalità nell'uso dello strumento da parte degli enti erogatori e semplificando contemporaneamente il lavoro delle amministrazioni pubbliche e gli adempimenti dei richiedenti.

Il decreto legislativo n. 109/1998 aveva, infatti, previsto che l'indicatore determinasse la situazione economica del richiedente con riferimento al suo nucleo familiare. Ciò comportava che il nucleo familiare veniva costruito attorno al richiedente e, quindi, due

membri della stessa famiglia potevano fare riferimento a due nuclei diversi. Conseguentemente ogni richiedente doveva presentare una propria dichiarazione.

Con il decreto legislativo n. 130/2000 l'attenzione si sposta dal richiedente al nucleo familiare di appartenenza. L'indicatore serve a determinare la situazione economica equivalente della famiglia ed ha validità annuale per tutti i membri che la compongono. In questo modo la dichiarazione, con i dati necessari al calcolo dell'indicatore, è per nucleo familiare e non è più per richiedente la prestazione, e assume il nome di "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (DSU) ed ha validità annuale.

Il decreto legislativo n. 109/1998 aveva anche lasciato libertà, agli enti erogatori delle prestazioni, di stabilire, con un massimo del 20%, la percentuale del valore del patrimonio da utilizzare nella determinazione dell'indicatore della situazione economica. Questo aveva portato ad un proliferare incontrollato di modalità di calcolo. In alcuni casi, anche all'interno dello stesso ente venivano utilizzate percentuali diverse in riferimento a prestazioni diverse. Risultava, inoltre, assai dubbia l'equità del fatto che il patrimonio avesse una rilevanza differente a seconda della zona o nella stessa zona secondo il tipo di prestazione.

Per tali ragioni il decreto legislativo n. 130/2000 abolì questa discrezionalità e stabilì nel valore fisso del 20% la percentuale da adottare per il calcolo del contributo della componente patrimoniale.

Infine, sempre in linea con la necessità di stabilire delle regole uniformi e univoche su tutto il territorio nazionale ed anche con lo scopo di semplificare e facilitare l'uso dello strumento il decreto legislativo n. 130/2000 creò il Sistema Informativo dell'Isee, affidandone la gestione all'INPS che, oltre a sviluppare e rendere disponibili i programmi per il suo calcolo, doveva raccogliere in unico archivio nazionale tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate, consentendone un utilizzo condiviso da parte di tutti gli enti erogatori.

In pratica l'Isee calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica valeva annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni da questi richieste ad uno o più enti erogatori.

Successivamente al decreto legislativo n. 130/2000, ulteriori modifiche sono state apportate dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Il secondo governo Prodi con la **legge n. 244/2007** trasferì la ricezione delle dichiarazioni dall'INPS all'Agenzia delle entrate nella convinzione che il controllo dei dati auto dichiarati dai richiedenti sarebbe stato più efficiente ed incisivo se svolto direttamente e senza intermediazioni dall'Anagrafe tributaria, l'ente titolare del trattamento di gran parte delle informazioni necessarie al calcolo.

Il trasferimento della ricezione delle dichiarazioni prevedeva che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, venisse emanato un decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute. Questo decreto non è stato mai emanato

Il successivo governo Berlusconi con la **legge del 4 novembre 2010 n. 183** attribuì di nuovo all'INPS il compito di governare e gestire il flusso informativo delle dichiarazioni presentate dai richiedenti. Questo secondo intervento normativo, incomprensibile da un punto di vista logico, costituisce una sorta di marcia indietro e ha fortemente depotenziato la possibilità di effettuare controlli efficaci, rapidi ed esaustivi su gran parte dei dati necessari al calcolo dell'Isee e auto-dichiarati dai richiedenti le prestazioni.

Indirettamente la mancata emanazione del decreto è l'immagine delle difficoltà che s'incontrano, nel nostro Paese, nel rendere operative leggi approvate dal Parlamento; leggi che in casi, come in questo, avrebbero potuto migliorare l'azione amministrativa in termini di servizio ai cittadini e di riduzione dei costi.

Spesso le motivazioni, per cui questi provvedimenti attuativi non vengono realizzati, risultano misteriose. Nella questione in oggetto, tuttavia, la scelta di non attuare la norma fu di tipo politico in quanto nei primi mesi del 2008 c'era stato un cambio di governo e il nuovo governo non aveva emanato il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre nella legge n. 244/2007 era prevista, inoltre, un'"apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate" per disciplinare "lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni". In merito a tale scambio delle informazioni si rileva che l'INPS e l'Agenzia delle entrate hanno stipulato ad **ottobre 2010 una convenzione quadro per la cooperazione informatica**. La normativa dell'Isee (DPCM n. 221 del 1999 come modificato dal DPCM n. 242 del 2001) è citata nell'allegato 2 alla convenzione (Catalogo normativa di riferimento) nell'elenco della "Normativa specifica relativa agli enti previdenziali (sezione INPS)".

Altra norma importante che riguarda l'Isee e che, come molte altre dello stesso tipo di natura informatica non ha trovato applicazione, è quella che obbligava gli enti erogatori a trasmettere con modalità telematiche "i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate" ai fini della costituzione d'una apposita banca dati dei beneficiari" (**articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nei primi anni di vita, quindi, lo strumento ha mostrato evidenti limiti applicativi, che hanno concorso a diminuirne l'efficacia. Limiti legati principalmente alle modalità di controllo della veridicità dei dati auto-dichiarati dai richiedenti.

Un altro limite derivava dalle elevate franchigie concesse alla parte patrimoniale che fanno sì che, in molti casi, l'indicatore non ponderi adeguatamente questa componente nelle posizioni dei richiedenti. L'effetto risulta poi amplificato dalla mancanza di controlli sulla correttezza dei dati patrimoniali dichiarati.

Altre insufficienze hanno riguardato fattori interni allo strumento come:

- la non adeguata definizione in alcune particolari situazioni del nucleo familiare;

- il fatto che non tutti i redditi effettivamente percepiti concorrevano a determinare la relativa componente;
- la mancata detrazione degli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge;
- la necessità di collegare la determinazione dell'indicatore ad alcune specifiche prestazioni.

Con l'articolo 5 ("Introduzione dell'Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie") del **decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "salva Italia")**, così come modificato della Legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 201, il governo ha posto le premesse per avviare a superamento tali criticità, aprendo la strada per una prima significativa trasformazione dello strumento verso una maggiore equità.

Nello stesso articolo 5 era anche prevista l'emanazione d'un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per regolamentare l'introduzione delle innovazioni stabilite dalla Legge e d'un decreto interministeriale per rafforzare i controlli ed il sistema informativo dell'Isee.

In attesa della pubblicazione del DPCM, l'8 marzo del 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato un **decreto interministeriale per la "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli"**.

Di particolare importanza, in tale decreto, è l'istituzione della "Banca Dati delle prestazioni agevolate" (articolo 2) che dà attuazione pratica all'obbligo degli enti erogatori di trasmettere all'INPS i dati dei soggetti che ne hanno beneficiato (articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Il DPCM [**"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)"**], infine, è stato firmato dal Presidente del Consiglio il 3 dicembre 2013 ed apporta consistenti modifiche alle regole di calcolo dello strumento.

In questo DPCM sono state inserite anche le disposizioni per rafforzare i controlli ed il sistema informativo dell'Isee, la cui emanazione era prevista in un apposito decreto interministeriale, ed è stabilito che nel momento in cui il nuovo Regolamento diventerà effettivamente operativo sostituirà per intero la preesistente normativa sull'Isee.

L'autonomia degli enti territoriali

L'articolo 1, comma 3, della legge originaria n. 109/1998 stabiliva la possibilità "per gli enti erogatori di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia".

Il nuovo DPCM, firmato il 3 dicembre 2013, all'articolo 2, da una parte ha limitato tale autonomia "ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate" in quanto l'indicatore "costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, *Indagine conoscitiva sui primi anni di applicazione dell'ISEE* *Pagina 10 di 105*
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (1998-2013)

lettera m), della Costituzione”; dall’altra, tuttavia, l’ha rafforzata, con la specificazione: “ferme restando le prerogative dei Comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’Isee, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari”.

La facoltà, concessa dalla legge originaria, ha comportato che in molte realtà territoriali (regioni e comuni), in sostituzione o ad integrazione dell’Isee nazionale, sono state deliberate e rese operative varianti della “prova dei mezzi”.

In genere, in particolare nei comuni, gli enti territoriali si sono limitati a prevedere nei loro regolamenti la possibilità di apportare modifiche alle modalità di calcolo dello strumento, ma nella pratica hanno poi utilizzato, per l’erogazione selettiva dei servizi o per la compartecipazione ai loro costi, l’Isee nazionale.

Tuttavia, tenendo conto della numerosità degli enti territoriali, quelli che hanno apportato cambiamenti, più o meno rilevanti non sono pochi.

LE REGIONI

La regione Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano hanno adottato propri misuratori della capacità dei mezzi denominati, rispettivamente, Fattore Famiglia Lombardo (FFL), Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF) e Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP) che differiscono notevolmente dall’Isee nazionale.

L’ICEF e il DURP delle province autonome di Trento e Bolzano hanno modificato la determinazione della componente reddituale, passando dall’applicazione del criterio di reddito disponibile, adottato dall’Isee nazionale, a quello di reddito spendibile ovvero al netto di una serie di spese sostenute dal nucleo familiare; il Fattore Famiglia, invece, ha modificato la scala di equivalenza e le franchigie, presenti anche nell’Isee nazionale sia sui redditi che sul patrimonio, a favore dei nuclei più numerosi.

Si rileva che tutti e tre questi strumenti hanno richiesto l’adozione di autonome modalità dichiarative con la creazione, a livello regionale, di specifici ed appositi sistemi informativi e con la necessità di prevedere e stanziare fondi per i relativi costi amministrativi.

Nel 2007 la Puglia, attraverso un Regolamento regionale, ha anch’essa modificato la scala di equivalenza dell’Isee nazionale; si tratta di modifiche di poco conto che riguardano lievi maggiorazioni dei coefficienti della scala di equivalenza per i nuclei familiari da quattro componenti in su.

Sempre nel 2007 anche la Valle d’Aosta ha apportato alcune modifiche istituendo l’Irsee (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente). Le modifiche riguardano la maggiorazione della franchigia sulla prima casa e l’inserimento nella componente reddituale delle indennità INAIL, delle pensioni non soggette ad Irpef e dei redditi prodotti all’estero.

Nel 2011, ritenendo che l'Isee non rappresentasse "una soluzione ottimale per la misurazione della condizione economica dei cittadini della Regione", anche il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha accolto un ordine del giorno che impegnava la giunta a costruire un indicatore "maggiormente adatto alla realtà sociale e familiare del Friuli Venezia Giulia". L'ordine del giorno, che non ha avuto seguito, faceva esplicito riferimento all'ICEF del Trentino e al DURP dell'Alto Adige.

In altre regioni, tra cui la Toscana e le Marche, pur senza arrivare ad una formale "personalizzazione" dell'Isee nazionale, si è molto discusso di questa necessità.^A

Da segnalare, infine, che a partire da gennaio 2012 la Regione Sicilia, per l'esenzione dal ticket sanitario, in controtendenza rispetto alle altre regioni, ha abbandonato l'Isee passando ad un sistema basato solo sull'età del soggetto (inferiore a 6 e maggiore di 65 anni) e sul reddito IRPEF del nucleo familiare di appartenenza (inferiore a 36.151,98 euro).

I COMUNI

Tra i comuni l'esempio più rilevante è quello di Parma che ha adottato un proprio indicatore con una scala di equivalenza mutuata dal coefficiente familiare utilizzato ai fini fiscali in Francia e conosciuta come "quoziente Parma".

Obiettivo del "quoziente Parma", che agisce a valle dell'Isee, è di "determinare un ulteriore e più favorevole trattamento per le famiglie". Il "quoziente Parma" vale per i servizi erogati dal comune ed è determinato contestualmente all'Isee sulla base di una scala di equivalenza che aumenta il peso dei componenti dal terzo in poi; il peso è anche rafforzato in base all'età e alla condizione lavorativa. Nel 2013, in seguito a problemi di bilancio, il comune ha sospeso l'applicazione del "quoziente Parma".

Sull'esempio di Parma anche Roma, nel 2012, ha adottato modifiche alla scala di equivalenza per la gestione degli sconti agevolativi tariffari sulla tassa dei rifiuti. Queste modifiche sono state chiamate "quoziente Roma".

Nel 2007 il comune di Foggia ha adottato la scala di equivalenza adottata dalla propria regione che incrementa di poco i coefficienti relativi alle famiglie numerose.

Numerosi comuni, infine, hanno apportato piccole modifiche all'Isee nazionale. Tra queste si segnalano: la possibilità di aggiornare il reddito nel caso in cui uno dei componenti del nucleo perda il lavoro (gran parte dei comuni della provincia di Torino; tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino; Busto Arsizio ed altri comuni della provincia di Varese; alcuni comuni delle province di Reggio nell'Emilia e Modena, ecc.) e una diversa definizione del nucleo familiare, ai fini dei servizi scolastici e dell'accesso agli asili nido, per considerare anche i redditi del genitore non convivente che ha riconosciuto il figlio (Bologna, Cesena, ecc.).

^A Confronta Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (IRPET) "Rapporto sull'ISEE in Toscana – L'efficacia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (Firenze Luglio 2011) e mozione dei Consiglieri della Regione Marche "Correttivi all'applicazione e al calcolo dell'ISEE ai fini della tutela dei lavoratori marchigiani in cerca di reinserimento nel mondo del lavoro" (mozione n. 73/10 presentata in data 28/10/2010)

Ambiti di applicazione

Prima di procedere ad un'analisi di dettaglio della struttura dell'indicatore vengono forniti alcuni dati quantitativi per dare un'idea dell'importanza che tale strumento ha assunto nel nostro paese per l'erogazione delle prestazioni sociali.^B

La Dichiarazione Sostitutiva Unica classifica in questo modo la tipologia delle prestazioni che possono essere richieste con l'Isee:

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
- Assegno di maternità;
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- Mense scolastiche;
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
- Agevolazioni per tasse universitarie;
- Prestazioni del diritto allo studio universitario;
- Servizi socio sanitari domiciliari;
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.;
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas);
- Altre prestazioni economiche assistenziali;
- Altro (da specificare).

La voce "Altro" dell'elenco è sempre più utilizzata dai soggetti richiedenti la prestazione e riguarda le seguenti prestazioni^C:

- Carta acquisti;
- Reddito minimo;
- Trasferimenti monetari assistenziali;
- Ticket sanitari;
- Altri servizi socio sanitari;
- Abitazione (assegnazione case popolari, agevolazioni affitto, ecc.);
- Servizi per l'impiego (liste di collocamento, graduatorie per assunzione, ecc.);
- Tributi e tariffe comunali (nettezza urbana, ICI);
- Rateazione e dilazione di pagamento (Equitalia);
- Trasporto pubblico;
- Attività ricreative (gite e viaggi, soggiorni estivi, colonie, attività sportive).

Il campo di applicazione dell'Isee è quindi piuttosto vasto e riguarda tutti gli aspetti della vita associata sia a livello nazionale che locale.

Nel corso del 2011 sono state presentate poco più di 7,5 milioni di DSU che si riferiscono a circa 19 milioni di soggetti (1/3 della popolazione nazionale); tali soggetti fanno parte di 6,5 milioni di nuclei familiari.

Nel 2012 le DSU presentate sono scese a 6,5 milioni appartenenti a 5,8 milioni di nuclei familiari^D.

^B Confronta "Rapporto annuale ISEE" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

^C Elenco estratto dal "Rapporto ISEE 2012" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

^D I dati che seguono sono stati estratti dal "Rapporto ISEE 2012" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il dato del 2012 è estratto dalla relazione illustrativa della "Riforma dell'ISEE" pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in occasione dell'approvazione del nuovo DPCM.

Di seguito si riportano due tabelle che illustrano l'andamento nel tempo di tali valori.

NUCLEI FAMILIARI DISTINTI CHE HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONI ISEE	
ANNO	IN MIGLIAIA
2002	1.949
2004	3.658
2007	4.527
2008	5.161
2009	5.830
2010	6.324
2011	6.477
2012	5.800

INDIVIDUI NEI NUCLEI FAMILIARI DISTINTI DELLE DICHIARAZIONI ISEE	
ANNO	IN MIGLIAIA
2002	7.045
2004	11.743
2007	14.054
2008	15.633
2009	17.283
2010	18.549
2011	18.880

Le tipologie di prestazioni richieste dai 6,5 milioni di nuclei familiari, che hanno presentato la DSU nel 2011, riguardano principalmente il settore economico assistenziale (66% delle dichiarazioni), i "Servizi di pubblica utilità e casa" (40%), i "Nidi e scuola" (31%) e i "Servizi socio sanitari" (27%)^E.

Se tra i 6,5 milioni si considerano solo i nuclei con almeno un componente in età lavorativa (80% del totale) si ha che nel 29% di questi non c'è nessun soggetto che lavora; mentre il rapporto tra persone occupate e persone in età da lavoro all'interno del nucleo è inferiore a 0,5 nel 43,5% delle famiglie e compreso tra 0,5 ed 1 solo nel 27,5% dei nuclei^F.

^E Riclassificazione delle prestazioni e dati estratti dal "Rapporto ISEE 2012" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

^F Il "Rapporto ISEE 2012" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali costruisce "un tasso d'occupazione familiare (TOF), calcolato rapportando le persone che si dichiarano occupate sul totale delle persone in età da lavoro"

Queste percentuali evidenziano come l'Isee sia utilizzato principalmente da nuclei in difficoltà economica per motivi occupazionali.

L'analisi della struttura occupazionale del nucleo evidenzia che nelle famiglie con occupati questi sono solo lavoratori dipendenti nell'80,1%; le famiglie con solo indipendenti o collaboratori sono il 12,6%; le famiglie con più di un occupato di cui almeno uno indipendente sono il 6,9%.

La grande maggioranza della popolazione di soggetti Isee è costituita, quindi, da dipendenti. Se si tiene conto anche dei pensionati, il dato è in linea con quello fiscale visto che, per l'anno d'imposta 2011, i contribuenti con reddito da lavoro dipendente prevalente sono il 48,66%; quelli con reddito da pensione prevalente il 34,09% e quelli con reddito indipendente prevalente sono il 17,25%^G.

Le due tabelle che seguono confrontano i valori medi e i valori della mediana assunti dall'Isee, dall'Ise, dall'Isr e dall'Isp dei nuclei familiari con soggetti occupati per tipo di occupazione dei componenti del nucleo^H.

VALORI MEDI ASSUNTI DALL'INDICATORE E DALLE SUE COMPONENTI (ANNO 2011 E IN MIGLIAIA DI €)				
NUCLEO FAMILIARE	Indicatore della Situazione Economica Equivalente	Indicatore della Situazione Economica	Indicatore della Situazione Reddittuale	Indicatore della Situazione Patrimoniale
SOLO DIPENDENTI	12,6	28,3	24,8	17,2
SOLO INIDIPENDENTI	12,5	26,1	18,4	38,7
SOLO COLLABORATORI	10,6	20,3	15,7	23,3
ALMENO UN INDIPENDENTE	18,6	45,9	35,7	51,1

VALORI DELLA MEDIANA ASSUNTI DALL'INDICATORE E DALLE SUE COMPONENTI (ANNO 2011 E IN MIGLIAIA DI €)				
NUCLEO FAMILIARE	Indicatore della Situazione Economica Equivalente	Indicatore della Situazione Economica	Indicatore della Situazione Reddittuale	Indicatore della Situazione Patrimoniale
SOLO DIPENDENTI	9,3	21,0	19,8	0,0
SOLO INIDIPENDENTI	7,8	17,7	13,7	6,5
SOLO COLLABORATORI	6,6	12,5	9,7	0,0
ALMENO UN INDIPENDENTE	15,2	37,5	30,2	19,9

Come evidenziato dalle precedenti Tabelle la componente reddittuale (media e mediana) dei nuclei familiari con solo lavoratori dipendenti è più elevata di quelli con solo lavoratori autonomi o con reddito d'impresa; mentre il contrario si verifica per la componente patrimoniale. Anche il valore medio dell'Isee dei nuclei con solo dipendenti è di poco più alto di quello con solo indipendenti. La differenza è assai più elevata (1.500 euro) se si considerano i valori assunti dalla mediana.

Questi dati evidenziano che probabilmente la percentuale del 20% del valore del patrimonio non è sufficiente a compensare l'evasione più alta che si verifica nel mondo

^G Confronta le statistiche del Dipartimento delle finanze (Dichiarazioni 2012 - Anno d'imposta 2011)

^H Dati estratti dal "Rapporto Isee 2012" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

degli indipendenti.

Altro aspetto da sottolineare è che i valori assunti dalla mediana dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale mostrano chiaramente come la gran parte dei nuclei omettano di dichiarare l'effettiva consistenza di tale componente.

Dai dati pubblicati emergono, in sintesi, alcuni limiti dello strumento¹ riguardo alla capacità di misurare in modo oggettivo la situazione economica delle famiglie:

- l'indicatore ha scarse capacità selettive per i nuclei con i redditi più bassi (oltre il 10% dei nuclei presenta un Isee nullo e comunque per circa un quinto della popolazione Isee l'indicatore non supera i 3.000 euro);
- le franchigie e l'infedele dichiarazione dei dati depotenziano fortemente il contributo della componente patrimoniale; nel 60% dei casi il patrimonio non ha effetto sul risultato e ciò è dovuto, per il patrimonio immobiliare, alla elevata franchigia sul valore catastale dell'abitazione occupata direttamente e, per il patrimonio mobiliare, alla sua omessa dichiarazione; a questo proposito, nel mezzogiorno, il 96% dei richiedenti "dichiara di non possedere nemmeno un conto corrente o un libretto di deposito"; a livello nazionale la percentuale, comunque alta, scende all'80%;
- i nuclei familiari con reddito derivante prevalentemente da lavoro dipendente e pensione presentano un valore medio dell'Isee simile a quello delle dichiarazioni nelle quali prevalgono i redditi indipendenti da lavoro autonomo, impresa o partecipazione; in queste ultime, però, risulta più alto il valore del patrimonio mobiliare e di quello immobiliare (quest'ultimo in media è pari al doppio).

Va sottolineato, infine, che ad oggi sono disponibili dati quantitativi solo sulle dichiarazioni presentate in quanto, non esistendo ancora la Banca Dati dei soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, peraltro prevista da una norma del maggio 2010, non è possibile fare valutazioni (anche di tipo economico) su come i 6,5 milioni di richieste si siano trasformate in benefici concreti sia a livello centrale che locale.

Questa carenza è uno degli altri punti critici dell'intero sistema perché preclude qualsiasi valutazione di dettaglio della capacità dello strumento di distribuire razionalmente le (poche) risorse disponibili tra le diverse agevolazioni previste.

¹ Dalla premessa di Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al "Rapporto Isee 2012"

ISEE: VECCHIO E NUOVO DPCM

Al fine di valutare l'efficacia e l'equità dei cambiamenti introdotti dal nuovo DPCM, nonché la loro aderenza alle esigenze degli enti utilizzatori, sono stati analizzati e poi messi a confronto i criteri alla base del vecchio e nuovo ordinamento.

L'Isee calcolato con le regole del vecchio DPCM (n. 221/1999)

Ai fini del calcolo dell'Indicatore il nucleo familiare da prendere a base è quello relativo alla famiglia anagrafica, tenendo presente che un soggetto può far parte d'un solo nucleo familiare.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è ottenuto come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica e il parametro della Scala di Equivalenza che dipende dal numero dei componenti del nucleo.

L'indicatore della situazione economica è la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP).

Quindi:

$$Isee = \frac{Isr + 20\% Isp}{Scala\ d'Equivalenza}$$

Per il calcolo delle componenti valgono i seguenti criteri:

- concorrono al calcolo dell'ISR il reddito IRPEF complessivo e il reddito figurativo derivante dalle attività finanziarie;
- ai nuclei in affitto si applica una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 5.165 euro;
- l'ISP si ottiene come somma del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare. Il valore di fabbricati e terreni è quello catastale e quindi il valore delle abitazioni è pari alla rendita rivalutata del 5%; il valore dell'immobile va considerato al netto del debito residuo del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione;
- i nuclei che risiedono in una abitazione di proprietà hanno diritto ad una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 51.646 euro; tale franchigia è concessa in alternativa alla sottrazione del debito residuo del mutuo, qualora più favorevole; al patrimonio mobiliare è concessa una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 15.494 euro;
- il parametro relativo alla composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza) parte da 1 ed aumenta di 0,57 per i primi due altri componenti, di 0,42 per il quarto, di 0,39 per il quinto e di 0,32 per ogni altro ulteriore componente.

Per il dettaglio delle regole applicate per il calcolo dell'Isee col vecchio DPCM si rimanda all'*Allegato A - L'Isee secondo il DPCM N. 221/1999 come modificato dal DPCM 242/2001*.

L' Isee calcolato con le regole del nuovo DPCM

Il nuovo DPCM apporta importanti modifiche alla determinazione del "Nucleo Familiare" alla base del calcolo dell'Indicatore.

Viene superato il principio che "ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare" e si stabilisce solo che "Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ..." alla data di determinazione del valore dell'indicatore.

Questa formulazione apre la possibilità di definire, solo per alcune prestazioni, come ad esempio per quelle socio-sanitarie rivolte agli anziani o per quelle rivolte ai minorenni o per quelle per il diritto allo studio universitario, l'appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare.

Risultano, inoltre, largamente modificati sia l'"Indicatore della Situazione Reddittuale" che l'"Indicatore della situazione patrimoniale". Nel primo sono state introdotte rilevanti novità tra le quali sono da segnalare:

- l'inclusione nella determinazione del reddito di ogni componente di tutti i corrispettivi che contribuiscono alla disponibilità economica del nucleo;
- la sottrazione dal reddito di chi li eroga dell'importo degli assegni di mantenimento che in precedenza contribuivano sia al reddito di chi li erogava che a quello di chi li riscuoteva;
- la sottrazione dal reddito del componente che le sostiene delle spese sanitarie per disabili fino ad un massimo di 5.000 euro;
- la deduzione d'una quota (il 20% fino a 2.000 euro) del reddito da lavoro dipendente ed assimilati;
- la deduzione d'una quota (il 20% fino a 1.000 euro) per i redditi da pensione o per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
- la deducibilità, dal reddito complessivo del nucleo, del canone annuo di locazione dell'abitazione di residenza fino ad un massimo di 7.000 euro, importo maggiorato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- le franchigie per i nuclei con disabili nella misura di 4.000 euro (disabilità media) o 5.500 euro (disabilità grave) o 7.000 euro (presenza di persone non autosufficienti); tali importi salgono rispettivamente a 5.500 euro, 7.500 euro e 9.500 euro se trattasi di soggetto minorenne;
- la deducibilità delle spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, nei limiti dell'importo risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, per i non autosufficienti;
- il fatto che il trattamento economico erogato da un'amministrazione pubblica è detraibile solo ai fini del calcolo dell'Isee da utilizzare per erogare il trattamento stesso.

Anche nel modo di determinare l'"Indicatore della Situazione Patrimoniale" il DPCM introduce rilevanti novità. Tra queste si segnala che:

- nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà il valore della franchigia passa da 51.646 euro (concessa in alternativa alla sottrazione del debito

- residuo del mutuo) a 52.500 euro con una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la nuova franchigia abbatte il valore dell'abitazione determinato ai fini dell'IMU e si applica, in ogni caso, al netto del debito residuo del mutuo; inoltre la parte che eccede la franchigia contribuisce al patrimonio per i due/terzi;
- la franchigia del patrimonio mobiliare scende da 15.493,70 euro a 6.000 euro per un componente, incrementata di 2.000 euro per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 EURO; questa soglia viene maggiorata di 1.000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
 - viene aggiunto al valore del patrimonio del nucleo quello relativo agli immobili posseduti all'estero dai componenti;
 - sono stati precisati i valori che debbono essere presi a base e la data di riferimento per il calcolo dell'ammontare complessivo del patrimonio mobiliare.

Anche nel nuovo ordinamento l' "Indicatore della situazione economica" (Ise) è pari alla somma dell' "Indicatore della Situazione Reddittuale" e del 20% dell' "Indicatore della Situazione Patrimoniale".

La scala di equivalenza, infine, è rimasta sostanzialmente invariata con un aumento delle maggiorazioni per i nuclei con figli minorenni.

Altre importanti novità riguardano:

- le maggiorazioni per i componenti con handicap psicofisico permanente, che non sono più presenti nella Scala di Equivalenza in quanto di queste si tiene conto nelle deduzioni e nelle franchigie della componente reddittuale;
- l'introduzione dell' "Isee corrente" che attualizza il calcolo dell'indicatore all'anno in corso nei casi in cui si sono verificate, per almeno uno dei componenti del nucleo, situazioni impreviste che hanno modificato sensibilmente la condizione economica della famiglia;
- le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria per le quali il nucleo familiare del beneficiario può essere costituito secondo le regole ordinarie ovvero, in alternativa, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni;
- ancora le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, per le quali vengono risolte alcune questioni che avevano originato non poche criticità in quanto, in alcuni casi, l'applicazione dello strumento dava origine a situazioni chiaramente inique; a tale proposito si rileva che già la legge originaria prevedeva l'emanazione d'un apposito DPCM, mai pubblicato, per regolamentare il nucleo dei soggetti con handicap grave o anziani non autosufficienti;
- l'introduzione di un articolo che regola alcune situazioni particolari collegate alla definizione del nucleo familiare in caso di erogazione di prestazioni che hanno come beneficiari figli minorenni; viene così colmata una lacuna del vecchio ordinamento che aveva creato notevoli difficoltà applicative;
- le "Prestazioni per il diritto allo studio universitario", per le quali il DPCM in corso di attuazione ha fissato una dettagliata e specifica casistica relativa al nucleo del beneficiario che risolve gran parte delle criticità evidenziate nell'applicazione dell'Isee in questo campo.

Confronto tra vecchio e nuovo ordinamento

Il nuovo DPCM concentra l'attenzione esclusivamente sulla risoluzione per via normativa ed operativa dei problemi emersi nei primi quindici anni di applicazione dell'Isee. Questo mantiene, pertanto, la sua natura di misuratore oggettivo e neutrale della ricchezza del nucleo familiare.

In particolare il nuovo Isee contiene:

- una definizione di nucleo familiare più corretta e più rispondente alla realtà;
- un'articolata e dettagliata enunciazione delle componenti reddituale e patrimoniale in cui rientrano tutti gli elementi che contribuiscono alla loro determinazione;
- una rimodulazione delle franchigie con importi più aderenti ai fattori che rendono necessaria la loro introduzione;
- una maggiore considerazione nella Scala di Equivalenza della spesa sostenuta per il mantenimento del nucleo per la presenza di tre o più figli minorenni;
- l'introduzione dell'Isee corrente in caso di perdita di lavoro o chiusura dell'attività con la relativa componente reddituale attualizzata all'anno in cui si è determinata la nuova situazione;
- un collegamento, per alcune specifiche prestazioni, delle modalità di calcolo dell'indicatore alla natura stessa della prestazione.

Sono, tuttavia, da esprimere alcune notazioni critiche sulla rimodulazione delle franchigie.

La franchigia concessa al valore del patrimonio del nucleo di chi risiede nell'abitazione di proprietà non appare in equilibrio con quella concessa sul reddito al nucleo che risiede in una casa in affitto. La condizione delle famiglie che vivono in una casa non di proprietà è sicuramente di maggiore disagio e la determinazione dell'indicatore non sembra tener conto di ciò in quanto concede al valore dell'abitazione occupata direttamente dal nucleo proprietario una franchigia sulla componente patrimoniale di 52.500 euro (corrispondente ad una riduzione della parte reddituale di 10.500 euro) oltre all'abbattimento del mutuo residuo e di un terzo della parte eccedente.

Per quanto riguarda la premialità, con aumento delle franchigie in base al numero di componenti, concessa sia in riferimento all'abitazione (di proprietà o meno, sia per abbattere il valore del patrimonio mobiliare, si osserva che ciò è in contraddizione con la funzione della Scala di Equivalenza quale unico elemento di parametrizzazione della ricchezza della famiglia rispetto alla sua numerosità.

Si rileva, infine, che la percentuale con cui la componente patrimoniale concorre al calcolo è rimasta invariata (20%). La componente patrimoniale fu introdotta perché nel nostro paese l'evasione è elevata e, in genere, gran parte della ricchezza sottratta al fisco si trasforma in patrimonio. L'elevato tasso di evasione avrebbe fatto ipotizzare un incremento della percentuale del 20% anche in considerazione del fatto che i lavoratori autonomi e i titolari d'impresa, con partita IVA e al disotto d'una determinata soglia di ricavi, godono del vantaggio degli studi di settore attraverso cui il contribuente può limitarsi a dichiarare l'ammontare dei ricavi (e conseguentemente del relativo reddito) congruente, omettendo di denunciare gli importi che vanno oltre tale ammontare.

L'ISEE NAZIONALE E IL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO

Per illustrare il rilievo del fenomeno degli enti territoriali che hanno modificato la scala di equivalenza si fa riferimento in questa sede al Fattore Famiglia introdotto dalla Regione Lombardia con la Legge Regionale numero 2 del 24 febbraio 2012 (confronta *Allegato C – La Scala di equivalenza del Fattore Famiglia*).

Il Fattore Famiglia Lombardo

Le modalità di calcolo ovvero i “Criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica denominato Fattore Famiglia Lombardo” sono stati stabiliti nell’allegato A della Determinazione della Giunta Regionale del 23 luglio 2012.

Si fa qui riferimento al Fattore Famiglia Lombardo in quanto, tra gli indicatori messi a punto da regioni e comuni per valutare la ricchezza d’un nucleo familiare, risulta quello maggiormente rappresentativo della tipologia che, attraverso le modalità di calcolo, premia la numerosità dei componenti. Il Fattore Famiglia Lombardo, rispetto agli altri, è anche quello meglio regolamentato e il suo impianto normativo fa riferimento a quello della legge originaria e del relativo DPCM che hanno introdotto l’Isee a livello nazionale.

Il Fattore Famiglia Lombardo è stato introdotto nella legislazione regionale con il Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura della Regione Lombardia che perseguiva, in merito, i seguenti obiettivi:

- “la valorizzazione della famiglia quale soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del Welfare ed elemento centrale delle politiche di Welfare;
- la rimodulazione del sistema tariffario e dei criteri di accesso alle prestazioni dei servizi alla persona nella logica del fattore famiglia per garantire le fasce più deboli ...”

Il primo obiettivo fissa l’attenzione sulla “famiglia” quale oggetto principale dell’intervento pubblico di sostegno ed il secondo stabilisce che l’accesso alle prestazioni e la protezione delle fasce più deboli sono modulati in funzione della composizione del nucleo familiare del soggetto assistito.

In questa logica rientrano a far parte del nucleo familiare, preso a base del calcolo, anche i concepiti; così come le detrazioni, le franchigie e i valori della scala di equivalenza sono differenziati e condizionati dalla numerosità del nucleo.

In particolare nel Fattore Famiglia Lombardo sono articolate, in base al numero dei componenti, le seguenti franchigie e/o detrazioni:

- residenza in abitazione in locazione: la detrazione è pari al valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo correlato al numero dei componenti del nucleo familiare (1 = 5.165 euro, 2 = 5.200 euro, 3 = 6.900 euro, 4 = 8.900 euro, 5 = 11.100 euro, 6 = 13.300 euro; dal sesto in poi costante pari a 3.312 euro per il parametro previsto dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni);
- residenza in abitazione di proprietà: l’ammontare massimo della detrazione spettante sul valore patrimoniale è correlato al numero dei componenti del nucleo

- familiare (1 = 51.646 euro, 2 = 55.000 euro, 3 = 72.500 euro, 4 = 94.200 euro, 5 = 117.700 euro, 6 = 141.200 euro; dal sesto in poi costante pari a 35.032 euro per il parametro previsto dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni);
- per il patrimonio mobiliare: il valore della franchigia è correlata al numero dei componenti del nucleo familiare (1 = 15.494 euro, 2 = 16.000 euro, 3 = 21.100 euro, 4 = 27.400 euro, 5 = 34.200 euro, 6 = 41.100 euro; dal sesto in poi costante e pari a 10.191 euro per il parametro previsto dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni).

Inoltre la scala di equivalenza del FFL prevede valori molto alti del parametro a partire dal terzo componente e maggiorazioni in base all'età.

Si rileva, infine, che il peso della componente patrimoniale del FFL, fissato nella misura del 30%, sembra più congruente con il livello di evasione esistente in Italia, rispetto al 20%, previsto dall'Isee sia nel vecchio ordinamento che in quello appena varato.

Confronto tra Isee nazionale e Fattore Famiglia

L'Isee e il Fattore Famiglia Lombardo sono due strumenti profondamente diversi nella struttura e negli scopi che perseguono, anche se nell'impianto il Fattore Famiglia Lombardo fa riferimento all'Isee nazionale (ovviamente a quello regolamentato dal vecchio DPCM).

Nel calcolo dell'Isee nazionale il peso economico di ciascun componente del nucleo si determina tenendo conto che, all'aumentare del numero dei componenti, la famiglia realizza, per il suo mantenimento, delle economie di scala. In pratica la crescita del nucleo comporta un incremento delle spese, ma la vita in comune consente anche dei risparmi che contengono i bisogni economici complessivi. Al contrario il Fattore Famiglia non considera le economie di scala e si comporta come se la spesa crescesse proporzionalmente al numero dei componenti della famiglia. Il Fattore Famiglia, quindi, cambia sostanzialmente la natura dello strumento trasformandolo da "indice" di misura per l'accesso alla prestazione a strumento di "agevolazione" che favorisce i nuclei familiari più numerosi e indirettamente costituisce un "incentivo" a costituirli.

Non a caso per la Lombardia non si parla più di "indicatore", ma di "fattore famiglia", in quanto non si tratta più di selezionare l'accesso ad una prestazione sociale attraverso una misura oggettiva della ricchezza, che prescinde dalla dimensione del nucleo familiare, ma di favorire in tale accesso chi appartiene a nuclei familiari numericamente più grandi.

Si passa, quindi, da uno "strumento" che calcola la prova dei mezzi disponibili ad una "logica" ovvero ad un processo di pensiero più articolato di quello alla base del semplice calcolo di un indice. Analizzando i criteri alla base del FFL ci si rende conto che si tratta d'una logica applicata in modo coerente con una "impostazione ideologica" ben precisa.

Infatti, già nella definizione del nucleo familiare alla base della determinazione del FFL, si materializza come componente della famiglia anche il "concepito", la cui introduzione sembra rispondere, più che ad un criterio di tipo economico, ad una volontà di rendere evidente, da subito, l'impianto "filosofico" generale del metodo seguito. L'inserimento dei concepiti nel nucleo sembra corrispondere ad un'affermazione, o una forzatura, di tipo

ideologico/propagandistico piuttosto che a un dato oggettivo riscontrabile in atti ufficiali che regolamentano la vita d'un nucleo familiare e quindi inseribile e valutabile all'interno d'un indicatore che misura la disponibilità dei mezzi.

Incentivare, in modo improprio, la natalità attraverso un misuratore ha veramente poco a che fare con il sostegno alla famiglia. La difesa, l'aiuto e la protezione della maternità hanno bisogno di ben altro impegno da parte dello stato sociale. Se si volesse incentivare effettivamente la natalità risulterebbe assai più concreto ed efficace agire direttamente a sostegno della maternità con trasferimenti monetari e/o con specifici servizi di assistenza.

Un'ulteriore conferma della "logica/ideologia" alla base del FFL la si trova negli indicatori della situazione patrimoniale e reddituale nei quali le franchigie/detractions concesse al nucleo aumentano al crescere del numero di componenti. Anche questa è un'anomalia all'interno del calcolo dell'indicatore in quanto, se la ricchezza d'una famiglia è data dalla somma di tutti i mezzi dei componenti, l'eventuale franchigia/detrazione concessa è legata, invece, al nucleo e non alla sua numerosità.

Tra l'altro l'effetto delle franchigie/detractions, crescenti al crescere del numero dei componenti, incide assai poco sul valore finale del FFL; si tratta, pertanto, anche in questo caso, di un criterio "ideologico" ostentato a fini propagandistici piuttosto che di un parametro utilizzato per correggere in modo appropriato la quantificazione.

Dal punto di vista economico è quantitativamente assai più rilevante il diverso modo in cui, nell'ambito del FFL, viene utilizzata la Scala di Equivalenza. A questo proposito, la scelta di invertire il peso del numero dei componenti ha un'evidente intento premiale nei confronti delle famiglie numerose, favorendo in modo particolare i nuclei formati da almeno 4 componenti. Ma questo crea l'assurdità di un indice che si comporta come se, al crescere del numero dei componenti, si realizzassero delle "diseconomie di scala", nonché aberrazioni quali quella di un componente d'una famiglia di due persone, magari anziano, che nell'accesso ad una prestazione (ad esempio un'analisi medica), risulta svantaggiato, a parità di condizioni economiche, rispetto a un giovane che fa parte d'un nucleo familiare di quattro persone.

Tenendo conto dell'elevato livello di evasione esistente nel nostro paese, infine, la percentuale di abbattimento (30%) dell'indicatore della situazione patrimoniale del FFL sembra più aderente all'esigenza di penalizzare chi ha evaso e che ha avuto, quindi, maggiori risorse disponibili da trasformare in patrimonio.

LE INFORMAZIONI PER IL CALCOLO DELL'ISEE E I CONTROLLI

L'introduzione dell'Isee avrebbe potuto costituire una grande opportunità per il rinnovamento tecnologico dell'Amministrazione Pubblica sia per la quantità di informazioni che contribuivano alla sua determinazione (redditi, patrimonio, composizione del nucleo familiare, ecc.) sia per il numero degli enti centrali e locali coinvolti quali erogatori della prestazione o quali titolari dei dati alla base del calcolo (Anagrafe tributaria per redditi e patrimonio e Anagrafi dei comuni per la composizione del nucleo familiare).

La legge istitutiva dell'Isee sembrava aver posto le premesse perché questa opportunità venisse colta nel migliore dei modi. Tuttavia quanto inizialmente ipotizzato non ha trovato fino ad oggi concreta attuazione.

Per analizzare le cause che hanno impedito la nascita di una "rete tecnologica Isee" si è fatto qui riferimento a quanto stabilito dalla legge, diverse volte modificata, a proposito del documento che raccoglie i dati del richiedente necessari al calcolo e denominato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Attualmente questa Dichiarazione è composta da un modello base, contenente le informazioni che riguardano in generale il nucleo, e da tanti modelli allegati per quanti sono i componenti del nucleo stesso. I modelli allegati contengono le informazioni reddituali e patrimoniali dei componenti.

I dati necessari al calcolo dell'indicatore sono dichiarati ed auto-certificati dal soggetto richiedente la prestazione; tutto ciò nonostante molte informazioni contenute nella dichiarazione siano già a conoscenza dell'amministrazione pubblica. I dati delle DSU confluiscono nel Sistema informativo dell'Isee che è una banca dati gestita dall'INPS.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica: cronaca d'una rete mai nata

Inizialmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 e relativo DPCM attuativo del 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001) poteva essere presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale era richiesta la prestazione. Il soggetto ricevente doveva rilasciare "un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica".

Gli enti erogatori per dare valore definitivo al calcolo dovevano controllare, "singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata" e dovevano "confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze (l'Anagrafe Tributaria)".

Per il periodo in cui fu scritta, la norma aveva un contenuto ("apposito servizio comune e confronto con i dati dell'Anagrafe tributaria") fortemente innovativo dal punto di vista tecnologico in quanto presupponeva la creazione di complessi collegamenti informatici, nonché la condivisione di applicazioni e banche dati fra sistemi informativi diversi. Quindi presupponeva la creazione d'una "rete tecnologica Isee". Rileggendo tale norma oggi è

forte il sospetto che il legislatore non fosse per nulla consapevole di cosa ciò comportasse in termini d'investimenti e tempi di realizzazione.

Esattamente due anni dopo, il Decreto legislativo del 3 maggio 2000 n. 130 modificò la legge, stabilendo, per la dichiarazione sostitutiva una validità annuale e che la dichiarazione potesse essere presentata anche alla sede INPS competente per territorio.

Veniva inoltre assegnato all'INPS il compito di fornire la "procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo" e di utilizzare "le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica" e di segnalare "le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati."

Al richiedente veniva anche data la possibilità di presentare la dichiarazione direttamente all'INPS per via telematica. Il decreto, infine, affidava all'INPS la costituzione d'una banca dati contenente i dati delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate (Sistema informativo dell'Isee).

L'INPS assumeva, pertanto, nell'ambito della costruenda "rete tecnologica dell'Isee", un ruolo centrale. C'è da rilevare, tuttavia, che se da una parte l'istituto è l'ente erogatore delle prestazioni dello stato, dall'altra ha nei suoi archivi una piccola parte delle informazioni richieste nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. Al contrario, nella stragrande maggioranza, queste erano presenti nelle banche dati dell'allora Dipartimento delle entrate (oggi Agenzia) del Ministero delle finanze.

Per questo motivo, nella prospettiva della creazione d'una "rete tecnologica Isee", la scelta suscitava forti e giustificate perplessità in quanto molti dati, essendo già conosciuti dall'Anagrafe Tributaria, potevano essere inseriti, regolamentando meglio le sfasature temporali, nella dichiarazione in modo automatico piuttosto che essere auto-dichiarati. Nel caso in cui le dichiarazioni dei redditi non fossero ancora disponibili nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, all'atto della richiesta di calcolo dell'Isee, ci sarebbe comunque stato un controllo a posteriori in tempi rapidi dell'auto-dichiarato.

Quanto detto è talmente evidente che ben sette anni dopo, probabilmente anche a causa del mancato decollo della "rete tecnologica Isee", con la Legge del 24 dicembre 2007 n. 244, venne stabilito che gli enti a cui veniva presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica "trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni." In alternativa, al soggetto richiedente, veniva data la possibilità di trasmetterla direttamente, per via telematica, all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate, quindi, avrebbe dovuto determinare l'Isee sulla base degli "elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria" e dei "dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione."

Sembrava la conclusione logica d'una vicenda che si trascinava con scarsi risultati ormai da anni. Da quel momento in poi si sarebbe potuto procedere rapidamente alla creazione della "rete tecnologica Isee".

Purtroppo non fu così in quanto la Legge del 4 novembre 2010 n. 183 ritrasferì all'INPS sia la determinazione dell'indicatore che la possibilità per il richiedente di trasmettere la dichiarazione in via telematica e si arrivò, in attesa che il nuovo DPCM vada a regime, al procedimento amministrativo attualmente in vigore che prevede i seguenti passi:

- l'INPS determina l'indicatore sulla base dei dati autocertificati dal richiedente;
- in relazione ai dati autocertificati dal richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla "base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria"; per fare questo l'Agenzia delle entrate ha bisogno che l'INPS gli renda disponibili, mediante procedura informatica, i dati acquisiti;
- l'Agenzia delle entrate, sempre mediante procedura informatica, trasmette all'INPS tali difformità;
- l'INPS le inoltra ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni (enti erogatori della prestazione) o direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica all'INPS per via telematica;
- sulla base della comunicazione dell'INPS i soggetti a cui è stata presentata la dichiarazione (comuni, centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche, nonché l'INPS stessa) rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi utilizzati per il calcolo;
- in presenza di omissioni o difformità il richiedente può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, o può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate.

Nonostante la Convenzione INPS – Agenzia delle Entrate, stipulata nel 2010, lo scambio dati, per la verifica di quanto auto-dichiarato, non sembra ancora attivo in quanto nella Premessa al "Rapporto Isee 2012" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si legge che "l'esperienza di alcune politiche erogate a livello nazionale su cui è stato possibile incrociare le informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (si parla della social card) ha evidenziato come troppo spesso – si stima in più di un quinto dei casi – il dato reddituale dichiarato al fisco non è fedelmente riprodotto nella dichiarazione a fini Isee. Una mole di dichiarazioni che è impensabile controllare ex-post ...".

Probabilmente i dati vengono trasmessi da un ente all'altro (i codici fiscali dei componenti i nuclei dall'INPS all'Agenzia delle entrate e le informazioni reddituali dall'Agenzia delle entrate all'INPS), ma non si ha notizia di applicazioni che incrociano sistematicamente questi dati, evidenziando quelli non "veritieri" e procedendo di conseguenza ad un ricalcolo dell'indicatore con relativa segnalazione agli enti interessati per la eventuale revoca dei benefici.

Dalla "cronaca d'una rete tecnologica Isee mai nata" emergono due aspetti su cui è necessario riflettere. Il primo riguarda la scarsa consapevolezza, da parte del legislatore, delle potenzialità effettive dell'informatica. Troppo spesso la volontà di annunciare grandi innovazioni tecnologiche nel settore pubblico non è stata accompagnata da specifici progetti di attuazione, nella presunzione errata che scrivere una legge implichi

automaticamente lo sviluppo e la realizzazione di quanto stabilito. Per comprendere questo assunto si può fare riferimento anche ad una esperienza diversa dalla rete tecnologica dell'Isee, quella della Carta d'identità elettronica, di cui si parla, senza significativi risultati, ormai da una decina d'anni. In generale esiste in Italia un consistente numero di leggi emanate per creare grandi banche dati o complessi collegamenti telematici o servizi per l'accesso alla rete che sono, però, rimaste solo sulla carta.

L'altro è il costo delle conseguenze di queste mancate attuazioni che, nel caso dell'Isee, risulta particolarmente rilevante perché ha influenzato negativamente l'equità dello stato sociale, ha complicato notevolmente la vita dei richiedenti costretti ad auto dichiarare dati già conosciuti dall'amministrazione pubblica e ha, infine, costretto ad esternalizzare ai CAF, con un costo non indifferente, il servizio di assistenza ai soggetti che richiedono il calcolo.

Sarebbe opportuno associare sempre a norme che introducono grosse innovazioni in campo tecnologico (e in queste rientra sicuramente l'Isee), tempi e impegni dell'investimento con la previsione dei benefici attesi ad obiettivo raggiunto.

Le modifiche alla Dichiarazione Sostitutiva Unica del nuovo DPCM

Tra le problematiche più importanti che hanno caratterizzato l'uso dell'indicatore c'è quella dei controlli sulla veridicità dei dati, tutti auto-dichiarati, che non sono sistematici.

Nel nuovo DPCM, pertanto, sono state apportate rilevanti modifiche alle modalità di dichiarazione. Infatti tra i dati da autocertificare nella DSU per la determinazione dell'Isee, così come elencati nel nuovo DPCM, non compaiono più le informazioni reddituali gestite dall'Agenzia delle entrate e quelle gestite dall'INPS; conseguentemente questi dati verranno automaticamente rilevati dalle banche-dati dei sistemi informativi dei due enti.

Si tratta d'un importante passo avanti verso la semplificazione degli adempimenti del cittadino/dichiarante e d'un significativo miglioramento dei controlli di base (non si potranno più auto-dichiarare dati reddituali diversi da quelli già in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS).

In particolare il richiedente non deve più autocertificare i seguenti dati:

- reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef;
- la gran parte dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta in quanto rilevabili dalla dichiarazione dei redditi;
- le prestazioni erogate dall'INPS come trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Deve comunque auto-dichiarare una serie di dati che risultano già in possesso della Amministrazioni Pubbliche ed in particolare dell'Anagrafe Tributaria. Tra quelli di maggiore impatto si segnalano il canone di locazione, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto, e i dati sugli immobili.

Per quanto riguarda il primo aspetto (valore del canone di locazione) la richiesta suscita perplessità in quanto l'Agenzia delle Entrate è già in possesso di tale valore che, essendo trasmesso telematicamente all'atto della registrazione del contratto di affitto, dovrebbe essere corretto ed affidabile.

Comprensibile risulta, invece, la scelta operata sui secondi in quanto la qualità dei dati degli archivi di competenza dell’Agenzia del Territorio (oggi confluita in quella delle Entrate), nonostante i consistenti investimenti effettuati in quest’ultimo decennio, non consente ancora operazioni di tale tipo. È comunque un ulteriore elemento che dovrebbe stimolare l’Agenzia a “pulire” in modo efficace i propri archivi per identificare correttamente l’immobile, chi vanta diritti su questo e in che proporzione (codice identificativo dell’immobile, codici fiscali, codici diritti con percentuale e periodo). Per quanto riguarda gli immobili, poi, la qualità dei dati sui terreni risulta di gran lunga meno buona di quella dei fabbricati.

Altro fatto considerevole e particolarmente significativo ai fini del “rafforzamento dei controlli” è che il DPCM prevede, per l’auto-dichiarato sul patrimonio mobiliare, che l’Agenzia delle entrate da subito verifichi la sua corrispondenza con quanto presente nell’”apposita sezione dell’anagrafe tributaria” che contiene questo tipo d’informazioni (la cosiddetta “Anagrafe dei conti”).

È, inoltre, previsto che al fine di ridurre ulteriormente le informazioni auto-dichiarate entro un anno vengano emanati uno o più decreti in cui “sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico”.

Progressivamente, quindi, il richiedente la prestazione non dovrà più auto-dichiarare nessun dato già conosciuto dall’amministrazione pubblica; il disegno è ambizioso e dovrà essere verificato alla prova dei fatti. Il suo successo dipenderà principalmente dalla maturità dei sistemi informativi in gioco, in particolare dalla qualità dei dati in questi contenuti, e dalla loro capacità di colloquiare e di scambiare informazioni in maniera massiva ed in tempi prestabiliti.

In merito al fatto che non si dovranno più dichiarare dati già presenti negli archivi della Amministrazione Pubblica si osserva che il controllo incrociato e automatico dei dati auto-dichiarati con quelli presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria era già previsto nelle precedenti versioni della legge e non era stato, a quello che si sa, mai realizzato. Ora viene riproposto con maggior dettaglio, nei tempi e nei modi, dal nuovo DPCM. A tal proposito c’è da osservare che la creazione d’un collegamento telematico, che consenta la realizzazione anche dei controlli automatici d’incrocio, non è solo un banale scambio di dati, ma richiede l’attivazione d’un servizio d’interoperabilità e di cooperazione applicativa tra sistemi informativi (quello dell’INPS e quello dell’Agenzia delle Entrate).

Il primo sistema informativo (l’INPS) richiede (domanda) il servizio, il secondo sistema informativo (l’Agenzia delle entrate) lo realizza (offerta) con la verifica e il controllo dei dati e la trasmissione dei risultati. Per semplificare questo processo, che prevede un’andata e un ritorno d’un flusso di dati, riducendo costi e tempi, sarebbe stato probabilmente più opportuno che l’auto-dichiarazione venisse presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, così come già aveva previsto la legge 244 del 2007 (successivamente abrogata).

Il controllo dei dati auto-dichiarati richiede, pertanto, che l’Agenzia delle entrate effettui tutta una serie di verifiche sulle informazioni contenute nelle proprie banche-dati e necessita, quindi, dello sviluppo di apposite e complesse applicazioni. Tutto ciò è anche

molto costoso e ha bisogno di tempo. Si segnala che nel DPCM è previsto anche che questi controlli riguardino anche le informazioni sintetiche sul patrimonio mobiliare in possesso dell'Agenzia delle entrate archiviate solo di recente in una "apposita sezione dell'anagrafe tributaria".

Riconosciute le buone e lodevoli intenzioni del DPCM, per passare concretamente dal libro dei sogni alla effettiva attuazione del collegamento (con il relativo servizio di interoperabilità), sarebbe stato necessario che il DPCM prevedesse le risorse economiche per realizzare il tutto. Di certo non fa ben sperare quanto riportato nel nuovo DPCM in proposito laddove si stabilisce che: "Ai maggiori compiti previsti ... per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Una tardiva messa in atto di quanto previsto nel DPCM ricadrebbe ancora una volta sui cittadini che si troverebbero a compilare, per determinare l'Isee, una auto-dichiarazione ancora più complessa della precedente. Infatti l'applicazione delle nuove modalità per la determinazione dell'Isee comporterà un adeguamento strutturale della DSU, con ulteriori dati e moduli aggiuntivi relativi ai soggetti non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario nel caso di specifiche prestazioni.

Infatti la nuova DSU (da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPCM) dovrà essere aggiornata prevedendo nuove sezioni per l'indicazione dei nuovi cespiti e delle nuove spese e dei dati utili a determinare le franchigie.

Un approfondimento particolare va fatto, da ultimo, sul controllo di quanto auto-dichiarato dai richiedenti a proposito della composizione del nucleo familiare. Nella situazione attuale la verifica di validità di quanto indicato dal richiedente può essere fatta solo mediante l'incrocio con i dati presenti negli archivi anagrafici del comune di residenza (più di uno nel caso in cui i coniugi risiedono in comuni diversi).

È una problematica che il DPCM non affronta e che, tuttavia, proprio per i limiti di attendibilità dei dati auto dichiarati, andrebbe, al contrario, regolamentata al meglio se si vuole effettivamente creare una "rete tecnologica dell'Isee".

Alla data esistono dei collegamenti informatici tra i sistemi informativi delle Amministrazioni centrali (INPS e Agenzia delle Entrate) e quelli dei comuni e che potrebbero essere sfruttati per questo tipo di controllo.

In prospettiva, ai fini della verifica di questi dati, sarà necessario prevedere un collegamento telematico con l'"Anagrafe nazionale della popolazione residente" la cui costituzione è già prevista presso il Ministero dell'Interno (articolo 2 del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221).

La Dichiarazione Sostitutiva Unica nel Fattore Famiglia Lombardo

In Lombardia l'auto-dichiarazione per la determinazione del Fattore Famiglia può essere presentata presso le seguenti strutture territoriali: Comune, CAF convenzionati e Asl.

L'operatore della struttura, in fase di ricezione dell'auto-dichiarazione, verifica la validità della documentazione presentata e, se questa è conforme, inserisce i dati in una applicazione informatica regionale che esegue un controllo di completezza, coerenza e congruità dei dati.

L'applicativo informatico regionale segnala e tiene memoria delle auto-dichiarazioni per le quali viene riscontrata la necessità di eseguire controlli di corrispondenza tra i dati e individua quelle, che a campione e a posteriori, debbono essere sottoposte ad una validazione extra-sistema attraverso il coinvolgimento degli enti proprietari dei dati alla base del calcolo (principalmente l'Agenzia delle Entrate e, in misura minore, l'INPS).

Dal punto di vista dei controlli sull'auto-dichiarato il Fattore Famiglia risulta piuttosto carente in quanto vengono realizzati esclusivamente controlli sulla congruenza e validità intrinseca dei dati indicati dal richiedente, senza alcun riscontro (se non il rimando a generici incroci a posteriori) con quanto effettivamente risulta negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Non è previsto, inoltre, alcun collegamento strutturale con il sistema dell'Isee nazionale e le sue procedure informatiche. Si è preferito, invece, realizzare un duplicato regionale (probabilmente assai costoso) dell'applicazione informatica nazionale gestita dall'INPS. Tale collegamento risulta ancora più urgente e necessario ora che il nuovo Isee, definito dal DPCM in corso di attuazione, ha riorganizzato tutta la fase di controllo della DSU, prevedendo la verifica in linea dei dati auto-dichiarati.

I controlli sostanziali

Sicuramente la criticità più rilevante dell'Isee è quella legata ai controlli formali ovvero alla verifica di correttezza di quanto auto dichiarato dal richiedente.

In merito alle verifiche sostanziali la legge originaria prevedeva che "Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa."

Tale disposizione è rimasta invariata ed è stata recepita anche dal nuovo DPCM. Non si capisce perché questa attività debba essere pianificata solo dalla Guardia di Finanza e non anche dalla programmazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate, anche in considerazione del fatto che sono stati assai pochi, rispetto alle auto-dichiarazioni presentate, gli accertamenti sostanziali e le verifiche effettuati dalla Guardia di Finanza.

Per il controllo del valore del patrimonio mobiliare il nuovo DPCM prevede che l'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si riscontrino difformità o che la dichiarazione non risulti completa e veritiera, può chiedere, sulla base di criteri selettivi, ulteriori informazioni agli intermediari finanziari, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

Con riferimento alle attività di controllo sostanziale si rileva che la legge originaria conteneva un'omissione piuttosto grave in quanto non faceva cenno ai casi in cui l'Agenzia

delle entrate accerta fenomeni evasivi da parte di soggetti che hanno beneficiato di prestazioni ottenute attraverso un Isee non corrispondente alla reale situazione economica del nucleo familiare.

Il decreto interministeriale sul rafforzamento dei controlli del 3 marzo 2013 ha, tuttavia, previsto "Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito ... ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'Isee, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU ... le informazioni contenute nel Sistema informativo Isee sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito." Resta oscuro come queste informazioni potranno essere utilizzate dall'ente erogatore per recuperare l'indebito beneficio.

Nel 2012 l'Agenzia delle Entrate ha eseguito 343.652 accertamenti Imposte Dirette – Iva – Irap e 339.646 accertamenti parziali automatizzati (D.P.R. 600/73 art.41-bis)^J. Molti di questi accertamenti hanno riguardato persone fisiche ed hanno comportato anche una rettifica del reddito dichiarato. Tra questi accertamenti fatti nei confronti di persone fisiche molti, a loro volta, hanno avuto esito positivo. Nei casi in cui riguardavano soggetti, componenti d'un nucleo familiare che aveva fruito di agevolazioni attraverso l'Isee, quanti di questi elementi sono stati trasmessi all'ente erogatore della prestazione per il recupero di quanto illegalmente usufruito? Probabilmente le segnalazioni effettuate, se ci sono state, sono state assai poche. Per aumentare l'azione di deterrenza questo flusso di ritorno andrebbe appositamente regolamentato.

Per quanto riguarda il Fattore Famiglia Lombardo, infine, ai fini del controllo sostanziale dell'auto-dichiarato, questo non prevede collegamenti strutturali di tipo informatico con l'Anagrafe Tributaria, né per interventi di tipo ispettivo da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate.

^J Confronta "Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 – Parte I" della Corte dei conti

LA BANCA DATI DEI BENEFICIARI

L'assenza d'una infrastruttura tecnologica di colloquio fra i soggetti che operano nella gestione amministrativa dell'Isee non rende possibile, in tempi rapidi, la creazione d'una banca dati dei beneficiari, anche se questa è prevista da una legge del luglio del 2010. Per questo motivo, ad oggi, si è a conoscenza delle informazioni relative ai nuclei familiari che hanno presentato dichiarazione ai fini della determinazione dell'Isee, ma poco o nulla si sa, a livello nazionale, in merito a quali benefici questi nuclei hanno ottenuto attraverso questa dichiarazione.

Data la diffusione dello strumento si tratta di una carenza non di poco conto che non permette di valutare l'efficacia e l'equità dell'Isee attraverso dati quantitativi circa la fruizione delle prestazioni. La banca dati dei beneficiari avrebbe dovuto essere, a livello informatico, il naturale completamento del processo amministrativo che viene avviato dalla presentazione d'una dichiarazione ai fini dell'erogazione d'una prestazione sociale e si conclude con l'acquisizione o meno dell'agevolazione.

Come tale, la banca dati dei beneficiari avrebbe dovuto seguire l'intero iter della "pratica", registrando, per famiglia, tutti i suoi stati e le informazioni: richiesta, ente ricevente, ente erogatore, accettazione, tipo di prestazione. La banca dati dei beneficiari avrebbe, quindi, dovuto essere il riferimento fondamentale dell'intera gestione amministrativa dei processi in quanto, attraverso questa, si sarebbe potuto conoscere:

- quali e quante prestazioni vengono erogate, il loro valore economico e la loro distribuzione territoriale;
- la tipologia e il valore delle prestazioni richieste e ottenute in funzione della composizione dei nuclei in termini di livello e tipologia di reddito;
- le prestazioni che vengono revocate, il perché degli abusi e quali sono gli illeciti più ricorrenti.

In pratica oggi, dopo quasi quindici anni di vita dell'Isee, si sa tutto, in termini statistici, solo sulle famiglie che presentano la dichiarazione. Ma ciò che viene ottenuto, in termini di agevolazione (il risultato), attraverso l'indicatore, resta tutto e solo all'interno dell'ente erogatore o addirittura, come avviene molto spesso nei Comuni, all'interno del settore (scuola, trasporti, tariffe e tributi, ecc.) competente.

La banca dati dei beneficiari non sarebbe utile solo a fini conoscitivi e di supporto alle decisioni, ma sarebbe anche un prezioso strumento d'ausilio alla gestione operativa attraverso la raccolta delle informazioni che riguardano ogni singolo nucleo familiare e di quante agevolazioni ha goduto, riferite a diversi enti e settori.

Avrebbe quindi anche una funzione di servizio. In particolare per i comuni, che abbatterebbero in questo modo i costi relativi alla creazione, all'interno del loro sistema informativo, di una propria banca dati dei beneficiari nei diversi settori di utilizzo dell'indicatore. Proprio a causa dei costi molti comuni hanno rinunciato ad avere una visione complessiva dell'utilizzo dell'Isee al loro interno e, quindi, anche semplicemente a sapere se una famiglia ha ottenuto contemporaneamente più agevolazioni in settori diversi.

Ma l'efficacia della banca dati, se venisse utilizzata per registrare gli abusi, si estenderebbe anche alla fase di controllo. L'informazione d'un maggiore imponibile determinato in fase di accertamento dall'Agenzia delle entrate a carico di un componente d'un nucleo che ha ottenuto un'agevolazione, consentirebbe un ricalcolo dell'indicatore e, se necessario, una tempestiva revoca dell'agevolazione da parte dell'ente erogatore o un recupero del trasferimento economico indebito.

I COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLO STRUMENTO

Nel 2011 la quota di DSU transitate per i CAF è quasi esaustiva (97%)". Questo significa che circa 6,3 milioni di DSU sono state compilate con l'assistenza dei CAF.

Per l'attività svolta in questo campo i CAF operano attraverso una convenzione, a titolo oneroso, con l'INPS che, per lo svolgimento del servizio, prevede:

- "assistenza al soggetto dichiarante, durante la compilazione del modello di DSU ai fini del calcolo dell'ISE e dell'Isee con l'esame dell'eventuale documentazione reddituale ...";
- "ricezione e verifica della completezza delle DSU ...";
- "controllo dell'identità del dichiarante ...";
- "controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante e dei familiari ...";
- "rilascio all'utente di:
 - copia dell'attestazione provvisoria e della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'Isee ...;
 - dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere alla banca dati dell'INPS, entro dieci giorni, i dati contenuti nella DSU";
- "una nuova attestazione, a seguito dei controlli automatici dell'Agenzia delle entrate ... contenente le omissioni o difformità rilevate tra i dati autocertificati e quelli in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, che sostituisce l'attestazione rilasciata precedentemente";
- "trasmissione dei dati per via telematica all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'Ise e dell'Isee, entro 10 giorni dalla presentazione della DSU ...".

Per queste attività spetta un compenso ai CAF pari a:

- 8 euro (10 euro fino al 15 agosto 2012) per dichiarazione con un solo soggetto;
- 10,80 euro (13,50 euro fino al 15 agosto 2012) per dichiarazione da due a cinque soggetti;
- 13,20 euro (16,50 euro fino al 15 agosto 2012) per dichiarazione con più di cinque soggetti.

Dai dati relativi al numero dei componenti familiari dei nuclei, pubblicati nel "Rapporto Isee 2012", risulta che i 6,3 milioni di DSU presentate ai CAF nel 2011 possono essere così ripartite: 1,4 milioni con un solo soggetto, 4,1 milioni da due a 5 soggetti e 0,8 con oltre 5 soggetti.

Questo significa che l'onere della convenzione per il 2011 è all'incirca pari a 82,5 milioni di euro; onere che in prospettiva dal 2014 si ridurrà a 66 milioni di euro. Lo stato in pratica spende un cifra piuttosto considerevole per aiutare i richiedenti a compilare un modello con dati in gran parte già conosciuti dalle amministrazioni pubbliche.

Nelle condizioni attuali, in assenza d'una "rete tecnologica Isee", il servizio dei CAF sicuramente aggiunge valore ad un processo che altrimenti vedrebbe il richiedente alle prese con la compilazione d'una dichiarazione assai complessa.

Ci si chiede solo se non fosse opportuno investire a suo tempo sul supporto informatico per rendere l'amministrazione pubblica autonoma nella gestione dell'intero evitando la necessità di ricorrere ad una esternalizzazione che ha tutte le caratteristiche d'una spesa improduttiva.

Si rileva, infine, che ulteriori risorse sono destinate a tale processo di esternalizzazione da parte degli enti territoriali che hanno apportato variazioni significative all'Isee nazionale. Nel caso, preso come riferimento dal rapporto, la Regione Lombardia ha stanziato, per la sperimentazione del Fattore Famiglia, 1,5 milioni di euro con Deliberazione Giunta Regionale – Regione Lombardia – 25 ottobre 2012, n. 9/4223.

Parte di questo stanziamento è destinato anche ai CAF per il supporto che questi forniscono ai richiedenti per il calcolo del Fattore Famiglia.

Come la Regione Lombardia anche tutti gli enti territoriali (regioni e comuni), che hanno adottato versioni personalizzate dell'indicatore, in genere si avvalgono, dietro compenso, dell'aiuto dei CAF per la compilazione della dichiarazione.

Agli ingenti costi amministrativi sostenuti per l'esternalizzazione del processo sia al centro (INPS) che in periferia (enti territoriali) vanno aggiunti, infine, quelli direttamente a carico delle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la gestione delle richieste.

LE RISORSE TRASFERITE ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO L'ISEE

Ogni anno lo stato nelle sue diverse articolazioni spende per l'assistenza sociale oltre 60 miliardi di euro.

In prima approssimazione si può stimare che le risorse che vengono trasferite dallo stato alle famiglie attraverso l'Isee ammontano a meno di 1 miliardo di euro se si considera che nel 2011 per l'Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, per l'Assegno di maternità e per la Carta acquisti sono stati spesi rispettivamente 300 milioni di euro, 250 milioni di euro e 200 milioni di euro.

Diverso e ben più cospicuo è quanto trasferiscono alle famiglie, utilizzando l'Isee, i comuni come è illustrato nella tabella che segue^K. La stragrande maggioranza di questi interventi e servizi sociali sono erogati attraverso l'Isee.

SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI - ANNO 2010 -IMPORTI IN €	
FAMIGLIA E MINORI	2.812.689.545
DISABILI	1.594.929.093
DIPENDENZE	46.180.920
ANZIANI	1.491.876.094
IMMIGRATI E NOMADI	184.411.897
POVERTÀ E DISAGIO	566.164.152
MULTIUTENZA	430.639.715
TOTALE	7.126.891.416

Considerando anche le prestazioni socio-sanitarie erogate dalle regioni e il sostegno all'istruzione delle Università, complessivamente si può stimare, per difetto, che ogni anno vengono trasferiti alle famiglie attraverso l'Isee circa 10 miliardi di euro.

Se si considera che i nuclei familiari che hanno presentato la Dsu ammontano a 6 milioni il trasferimento medio a famiglia ammonta a circa 1.500 euro.

Tenendo conto che il sostegno va, o perlomeno dovrebbe andare, solo ai nuclei familiari in condizioni disagiate, rispetto agli altri, si tratta d'importi quantitativamente piuttosto significativi in cui è fondamentale che la distribuzione rispetti il criterio di equità.

^K Dati ISTAT

L'EVASIONE

Il principale elemento che ha contribuito ad indebolire l'Isee è il fatto che nel nostro Paese l'evasione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche è molto elevata e il reddito nel calcolo dell'indicatore è l'elemento più importante.

Altra condizione che ha influenzato in negativo l'Isee è dovuta al fatto che il valore del patrimonio mobiliare è, in genere, tassato a titolo d'imposta alla fonte (non rientra cioè nella dichiarazione dei redditi) e quindi non è, allo stato attuale, verificabile. Infatti non esiste nel nostro Paese una imposizione sul patrimonio mobiliare che evidenzia la ricchezza a livello dichiarativo.

Anche il patrimonio immobiliare è iscritto in un registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate (fino a poco tempo fa Agenzia del territorio), in cui il valore dell'oggetto (fabbricato o terreno) in molti casi non è aggiornato e la qualità dei dati su proprietari e diritti non è elevata per la presenza di errori e mancati aggiornamenti accumulati nel tempo.

La poca attenzione del nostro sistema fiscale alle "manifestazioni di ricchezza" dovuta all'assenza d'una imposizione organica sul patrimonio (ad esempio il valore dell'abitazione principale non è imponibile nelle imposte locali così come non lo è nell'imposta sui redditi) ha favorito la possibilità, di non auto dichiarare correttamente queste informazioni. È vero che il valore del patrimonio pesa sull'indicatore solo per il 20%, ma è altrettanto vero che chi evade l'imposizione sul reddito in genere investe nel patrimonio.

Chi ha occultato reddito e patrimonio si è trovato, pertanto, nella condizione, in particolari situazioni, anche di godere di prestazioni sociali, aggravando la "piaga" dell'evasione fiscale con il trasferimento di ulteriori risorse economiche aggiuntive ai "furbi" a danno dei cittadini "onesti".

Oltre a questo tipo di evasione c'è stata e c'è tuttora quella causata dal fatto che alla base del calcolo vi è un'autodichiarazione e, non esistendo controlli in linea di quanto indicato dal richiedente, questo può sostanzialmente indicare ciò che vuole sia per lui che per i componenti del suo nucleo.

Questo secondo tipo di evasione dipendeva dalla numerosità e dalla efficacia dei controlli che vengono effettuati a posteriori. Poiché sino ad oggi i controlli fatti sono stati quantitativamente assai scarsi c'è da ritenere che questo tipo di evasione sia e sia stata piuttosto rilevante.

Per dare un'idea delle quantità di dati non veri indicati volontariamente o, a volte, involontariamente, dai richiedenti si può citare quanto riportato in "Freakonomics" da Steven D. Levitt e Stephen J. Dubner: "Alcuni trucchi assai difficilmente lasciano tracce. In altri casi le prove sono massicce. Pensate a quanto successe in una sera di primavera, alla mezzanotte nel 1987: sette milioni di bambini americani sparirono improvvisamente. La peggiore ondata di rapimenti della storia? Difficilmente. Era la notte del 15/4 e l'Internal Revenue Service (equivalente dell'Agenzia delle Entrate) aveva solo cambiato una regola. Invece di una semplice *autodichiarazione* per i figli a carico aveva richiesto di indicare anche il numero della Social Security (equivalente alla nostra Previdenza Sociale). All'improvviso sette milioni di bambini – che erano esistiti solo nella dichiarazione dei

redditi dell'anno precedente — sparirono. Rappresentavano il 10% di tutti i figli a carico negli Stati Uniti”.

Il nuovo DPCM dovrebbe ridurre sensibilmente questo fenomeno in quanto prevede che il dichiarante non indichi più gran parte dei dati già conosciuti dalla pubblica amministrazione.

Il mancato aggiornamento delle rendite catastali, infine, è un ulteriore elemento che tende squilibrare il valore oggettivo dell'indicatore. In questo caso tuttavia, nei casi in cui il richiedente ne trae un beneficio indebito, non si tratta di evasione, ma di elusione.

ANALISI QUANTITATIVA

L'analisi quantitativa si basa su una casistica specifica che mette in relazione la variabile composizione del nucleo con le variabili reddito complessivo, condizione abitativa (in affitto o in abitazione di proprietà) e patrimonio mobiliare collegato alla condizione lavorativa (dipendente o autonomo). Il dettaglio della "casistica" è descritto nell'Allegato D – Criteri adottati per l'analisi quantitativa.

Confronto Isee vecchio DPCM, Isee nuovo DPCM e Fattore Famiglia

Di seguito si riporta il confronto tra i valori assunti dall'indicatore per un nucleo familiare di dipendente o autonomo con un reddito complessivo IRPEF pari a 31.600,18 euro, nucleo familiare con coniuge e due figli ed abitazione di proprietà.

CONFRONTO									
TIPO SOGGETTO	VECCHIO DPCM			NUOVO DPCM			FATTORE FAMIGLIA		
	VALORE INDICATORE	% REDDITO	% PATRIMONIO	VALORE INDICATORE	% REDDITO	% PATRIMONIO	VALORE INDICATORE	% REDDITO	% PATRIMONIO
DIPENDENTE	€ 14.629,16	89,06%	10,94%	€ 15.079,62	77,85%	22,15%	€ 10.902,10	100,00%	0,00%
AUTONOMO	€ 17.356,50	79,30%	20,70%	€ 19.193,44	69,89%	30,11%	€ 12.802,78	89,96%	10,04%

La tabella di confronto evidenzia quanto segue:

- il valore dell'ISEE, a parità di condizioni economiche, del nuovo DPCM è più elevato di quello relativo al vecchio DPCM e di quello relativo al Fattore Famiglia;
- nel nuovo DPCM la componente patrimoniale pesa in maniera più significativa, sia rispetto al vecchio DPCM che al Fattore Famiglia; ciò è dovuto principalmente al peso del valore dell'abitazione occupata direttamente la cui rendita catastale rivalutata (105%) va moltiplicata per 160 e, al netto della franchigia, va abbattuta d'un terzo; mentre sia nel vecchio DPCM che nel Fattore Famiglia la componente patrimoniale godeva di franchigie piuttosto elevate;
- il valore dell'Isee del Fattore Famiglia è pari a poco meno dei due terzi dell'Isee vecchio e nuovo DPCM; nel fattore famiglia la numerosità del nucleo abbatte in modo consistente il valore dell'indicatore.


Di seguito si riportano tre tabelle e tre grafici che dettagliano i valori assunti dall'Isee calcolato con il vecchio e nuovo DPCM e con il Fattore Famiglia per lo stesso importo di reddito complessivo (31.600,18 euro) al variare della condizione abitativa e patrimoniale del nucleo familiare.

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	NUCLEO FAMILIARE				
		COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	COPPIA CON FIGLIO MINORE	COPPIA	SINGOLO
		VALORE ISEE VECCHIO DPCM				
€ 31.600,18	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	9.434,25 €	10.929,93 €	13.180,21 €	17.125,87 €	26.887,62 €
	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	11.788,38 €	13.657,27 €	16.469,06 €	21.399,29 €	33.596,88 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	11.246,38 €	13.029,34 €	15.711,85 €	20.415,40 €	32.052,18 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.600,51 €	15.756,68 €	19.000,71 €	24.688,82 €	38.761,44 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.627,28 €	14.629,16 €	17.641,05 €	22.922,13 €	35.987,74 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	14.981,40 €	17.356,50 €	20.929,90 €	27.195,54 €	42.697,00 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	15.129,85 €	17.528,49 €	21.137,30 €	27.465,02 €	43.120,09 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	17.483,98 €	20.255,83 €	24.426,15 €	31.738,44 €	49.829,35 €


REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	NUCLEO FAMILIARE				
		COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	COPPIA CON FIGLIO MINORE	COPPIA	SINGOLO
		VALORE ISEE NUOVO DPCM				
€ 31.600,18	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	7.009,90 €	8.894,38 €	10.725,58 €	13.936,42 €	22.280,18 €
	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	10.262,35 €	13.008,20 €	15.686,36 €	20.637,06 €	32.800,18 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	9.558,91 €	11.987,00 €	14.454,91 €	18.782,18 €	29.888,02 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	12.811,37 €	16.100,82 €	19.415,70 €	25.482,81 €	40.408,02 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.053,29 €	15.079,62 €	18.184,24 €	23.627,93 €	37.495,86 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	15.305,74 €	19.193,44 €	23.145,03 €	30.328,57 €	48.015,86 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	14.547,66 €	18.172,23 €	21.913,58 €	28.473,69 €	45.103,69 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	17.800,12 €	22.286,05 €	26.874,36 €	35.174,33 €	55.623,69 €

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	NUCLEO FAMILIARE				
		COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	COPPIA CON FIGLIO MINORE	COPPIA	SINGOLO
		VALORE FATTORE FAMIGLIA				
€ 31.600,18	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	6.050,44 €	7.874,89 €	11.590,87 €	17.103,30 €	26.887,62 €
	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	6.981,67 €	9.775,57 €	15.036,95 €	22.840,88 €	36.047,51 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.412,65 €	10.902,10 €	14.770,59 €	20.415,40 €	32.052,18 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.343,88 €	12.802,78 €	18.216,67 €	26.152,98 €	41.212,07 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.412,65 €	10.902,10 €	14.770,59 €	23.534,54 €	37.955,52 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.343,88 €	12.802,78 €	18.216,67 €	29.272,12 €	47.115,41 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.412,65 €	12.206,72 €	19.538,13 €	30.348,88 €	48.654,04 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.343,88 €	14.107,40 €	22.984,21 €	36.086,46 €	57.813,93 €


**Reddito complessivo ai fini IRPEF di 31600,18 € - Valore dell'ISEE
calcolato con il vecchio DPCM**



Reddito complessivo ai fini IRPEF di 31600,18 € - Valore dell'ISEE calcolato con il nuovo DPCM



Reddito complessivo ai fini IRPEF di 31600,18 € - Valore dell'ISEE calcolato con il Fattore Famiglia Lombardo




Dai valori dell'Isee e del Fattore Famiglia riportati nelle tre tabelle e nei tre grafici emerge quanto segue:

- il valore dell'Isee con il nuovo DPCM, a parità di condizioni economiche della famiglia, è più favorevole per i nuclei numerosi; la percentuale di riduzione del valore dell'indicatore per la coppia con tre figli minori, rispetto al singolo, sale dal 65% (vecchio DPCM) a valori compresi fra il 67-68% (nuovo DPCM); sale a valori compresi fra il 77-84% per il Fattore Famiglia che risulta particolarmente sbilanciato a vantaggio dei nuclei numerosi;
- il valore dell'Isee con il nuovo DPCM, a parità di condizioni economiche, è sempre più favorevole, rispetto a quello ottenuto con il vecchio DPCM, per i nuclei che si trovano in affitto; l'inverso accade per i nuclei che risiedono in abitazioni di proprietà ad esclusione dei casi in cui il valore del patrimonio mobiliare/immobiliare è basso;
- il valore dell'Isee con il nuovo DPCM del nucleo che occupa l'abitazione direttamente risulta, a parità di condizioni patrimoniali, notevolmente inferiore a quello del nucleo in affitto;
- il valore del Fattore Famiglia, a parità di condizioni economiche, risulta sempre più favorevole rispetto all'Isee, calcolato sia con il vecchio che con il nuovo DPCM, per i nuclei con figli; nei nuclei con tre figli tale vantaggio arriva a superare gli 8.000,00 euro per un reddito di 31.600.18 euro per valori elevati del patrimonio;
- il valore del Fattore Famiglia, a parità di condizioni economiche, per il singolo e la coppia risulta meno favorevole rispetto all'Isee calcolato con il vecchio DPCM; rispetto all'Isee calcolato con il nuovo DPCM risulta meno favorevole solo per il singolo e la coppia in affitto; mentre per il singolo e la coppia in abitazione di


proprietà risulta più favorevole solo per i valori intermedi del patrimonio immobiliare.

Di seguito si riportano tre grafici che evidenziano come varia l'indicatore dell'Isee calcolato con il vecchio e il nuovo DPCM e il Fattore Famiglia per una coppia con tre figli minori al variare del reddito e dello stato patrimoniale.^L




^L Per i valori assunti dallo stato patrimoniale nell'asse delle ascisse confronta le tabelle relative contenuta nell'Allegato – D Criteri adottati per l'analisi quantitativa.

Coppia con tre figli minori - Variazione dell'ISEE NUOVO DPCM al variare del reddito complessivo e dello stato patrimoniale (confronta tabella di lettura nell'ALLEGATO D)



Coppia con tre figli minori - Variazione del Fattore Famiglia Lombardo al variare del reddito complessivo e dello stato patrimoniale (confronta tabella di lettura nell'ALLEGATO D)




I tre grafici precedenti evidenziano che i valori assunti dall'Isee calcolato con il nuovo DPCM presentano un buon livello di differenziazione tale da garantire una sufficiente disaggregazione, con relativa classificazione, degli importi anche per valori bassi di reddito e patrimonio.

Al contrario ciò non accade per l'Isee calcolato con il vecchio DPCM e per il fattore Famiglia Lombardo in quanto i valori assunti per importi bassi di reddito e patrimonio si addensano impedendo nei fatti la creazione di una graduatoria per l'accesso ai servizi e alle prestazioni.

In particolare tutti i valori assunti dal Fattore Famiglia Lombardo si collocano sotto i 5.000 euro per tutte le situazioni patrimoniali con reddito inferiore a 17.621,69 euro e sotto i 10.000 euro per tutte quelle con reddito inferiore a 31.600,18 euro.

Si rileva, infine, che nel Fattore Famiglia Lombardo l'aumentare delle franchigie per il valore della casa occupata direttamente e per il patrimonio mobiliare posseduto al crescere del nucleo familiare provoca un appiattimento indifferenziato dell'indicatore verso il basso oltre ad un enorme svantaggio per i soggetti che non fanno parte di famiglie numerose.



Anche il grafico precedente evidenzia come il valore dell'Isee, calcolato con il nuovo DPCM, cresce al crescere del patrimonio in modo tale da consentire una migliore classificazione (graduatoria) tra i soggetti richiedenti il servizio o la prestazione.

Il peso dell'evasione

Di seguito si riporta l'effetto quantitativo dell'evasione per i tre tipi d'indicatore a parità di reddito e di nucleo familiare.

VALORE INDICATORE ISEE VECCHIO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €			
ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	INTERO	REDDDDITO EVASO DI 10.000,00 €	% VANTAGGIO ILLEGALE
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	10.929,93 €	6.864,89 €	37,19%
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.657,27 €	9.592,23 €	29,76%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	13.029,34 €	8.964,30 €	31,20%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	15.756,68 €	11.691,64 €	25,80%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	14.629,16 €	10.564,12 €	27,79%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	17.356,50 €	13.291,46 €	23,42%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	17.528,49 €	13.463,45 €	23,19%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	20.255,83 €	16.190,79 €	20,07%

**VALORE INDICATORE ISEE NUOVO DPCM PER NUCLEO
FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO
COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €**


ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	INTERO	REDDITO EVASO DI 10.000,00 €	% VANTAGGIO ILLEGALE
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.894,38 €	4.829,34 €	45,70%
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.008,20 €	8.943,16 €	31,25%
VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	11.987,00 €	7.921,96 €	33,91%
VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	16.100,82 €	12.035,78 €	25,25%
VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	15.079,62 €	11.014,58 €	26,96%
VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	19.193,44 €	15.128,40 €	21,18%
VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	18.172,23 €	14.107,19 €	22,37%
VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	22.286,05 €	18.221,01 €	18,24%

VALORE INDICATORE FATTORE FAMIGLIA PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €			
ALTRE COMPONENTI: AFFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	INTERO	REDDDDITO EVASO DI 10.000,00 €	% VANTAGGIO ILLEGALE
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	7.874,89 €	4.473,53 €	43,19%
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.775,57 €	6.374,21 €	34,79%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	10.902,10 €	7.500,74 €	31,20%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	12.802,78 €	8.972,85 €	29,91%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	10.902,10 €	7.500,74 €	31,20%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	12.802,78 €	9.401,42 €	26,57%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.206,72 €	8.805,36 €	27,86%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	14.107,40 €	10.706,04 €	24,11%

Le tre tabelle evidenziano che l'ammontare del reddito evaso incide proporzionalmente sul valore delle tre tipologie di indicatore e che il vantaggio competitivo illegale diminuisce all'aumentare della componente patrimoniale.

**NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO
IRPEF DI 31.600,18 €
PERCENTUALE VANTAGGIO ILLEGALE PER EVASIONE DI 10.000 €**

■ NUOVO DPCM ■ VECCHIO DPCM ■ FATTORE FAMIGLIA



Il grafico evidenzia che l'evasione condiziona pesantemente il valore dell'indicatore sbilanciando il risultato a vantaggio dei nuclei all'interno dei quali ci sono soggetti che non dichiarano tutto ciò che guadagnano e che in questo modo acquistano un illegale vantaggio competitivo piuttosto consistente.

Anche il mancato aggiornamento delle rendite degli immobili pesa in modo significativo sul valore assunto dall'indicatore avvantaggiando, in questo caso legalmente, chi possiede e vive in abitazioni con rendita non aggiornata e più bassa di quella di mercato.

Per l'analisi degli effetti provocati sull'indicatore dal mancato adeguamento delle rendite catastali si rimanda all'*Allegato E – analisi effetti mancato aggiornamento rendite catastali*.

Alcuni casi concreti

Di seguito vengono riportati casi concreti esemplificativi di ciò che si verifica in alcune situazioni con i valori che assume l'indicatore con le regole di calcolo del nuovo DPCM.

LA CONDIZIONE DEL SINGOLO E DELLA COPPIA

PRESTAZIONE: TRASFERIMENTI MONETARI ASSISTENZIALI			
CONDIZIONE	REDDITO	ALTRE COMPONENTI	VALORE ISEE
SINGOLO	€ 7.602,61	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 500,00 €	6.099,59 €
COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	€ 22.738,37	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 500,00 €	4.550,28 €

PRESTAZIONE: TRASFERIMENTI MONETARI ASSISTENZIALI			
CONDIZIONE	REDDITO	ALTRE COMPONENTI	VALORE ISEE
COPPIA	€ 7.602,61	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 500,00 €	3.885,09 €
COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	€ 17.621,69	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 500,00 €	3.636,62 €

Le due tabelle evidenziano che, in particolare, tra i redditi più bassi i singoli e le coppie risultano particolarmente svantaggiati.

IL PESO DELL'ABITAZIONE OCCUPATA DIRETTAMENTE

PRESTAZIONE: AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			
CONDIZIONE	REDDITO	ALTRE COMPONENTI	VALORE ISEE
COPPIA	€ 17.621,69	AFF. = 3.600,00 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	7.064,77 €
		VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	9.744,92 €
		VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	14.590,68 €
		VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	19.436,43 €

La Tabella evidenzia come il valore dell'abitazione occupata direttamente incide sull'indicatore.

IL PESO DEL PATRIMONIO MOBILIARE

PRESTAZIONI SCOLASTICHE (LIBRI SCOLASTICI, BORSE DI STUDIO, ECC.)			
CONDIZIONE	REDDITO	ALTRE COMPONENTI	VALORE ISEE
COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	€ 22.738,37	AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	5.641,61 €
		AFF. =6.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	8.857,06 €
		VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	8.327,73 €
		VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	11.543,17 €

La tabella evidenzia che il valore del patrimonio mobiliare, qualora correttamente dichiarato, incide significativamente sul calcolo dell'indicatore contribuendo in modo determinante a differenziare il risultato.

L'EVASIONE

PRESTAZIONE: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA				
CONDIZIONE	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	VALORE ISEE		% VANTAGGIO ILLEGALE
		CON REDDITO DI 22.738,37 €	CON REDDDITO DI 12.738,37 € (EVASIONE DI 10.000,00 €)	
COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	4.550,28 €	1.271,60 €	72,05%
	AFF. =6.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	7.143,73 €	3.865,04 €	45,90%
	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	6.607,50 €	3.328,81 €	49,62%
	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	9.135,37 €	5.856,68 €	35,89%

La tabella evidenzia che sono sufficienti 10.000 euro di evasione per stravolgere il risultato dell'indicatore; l'effetto è particolarmente intenso per i redditi più bassi, determinando gravi condizioni di iniquità nella concessione di agevolazioni.

L'ELUSIONE

PRESTAZIONE: TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI (NETTEZZA URBANA, IMU, ECC.)				
CONDIZIONE	REDDITO E PATRIMONIO MOBILIARE	VALORE ISEE CON ABITAZIONE OCCUPATA DIRETTAMENTE		% VANTAGGIO LEGALE
		CON RENDITA PIÙ ATTUALIZZATA DI 679,27 € E VALORE = 114.117,57 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 339,64 € E VALORE = 57.058,78 €	
COPPIA CON UN FIGLIO MINORE	REDDITO 17.621,69 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	11.229,10 €	7.499,77 €	66,79%
	REDDITO 17.621,69 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	13.988,90 €	10.259,57 €	73,34%

La tabella illustra come anche il mancato aggiornamento dei valori catastali incide in modo rilevante sui valori assunti dall'indicatore. L'esempio, inoltre, evidenzia un fatto curioso in quanto in caso di riduzione dei tributi sugli immobili in base all'Isee il mancato aggiornamento delle rendite catastali determina un doppio vantaggio. Oltre alla minore imposta pagata a causa della mancata rivalutazione si beneficia di una ulteriore riduzione, fino all'eventuale esenzione, determinata dall'applicazione dell'ISEE su un valore di partenza più basso.

A chi vanno i vantaggi economici delle agevolazioni erogate con l'Isee

Come evidenziato dalle Tabelle, dai Grafici e dagli esempi, precedentemente illustrati, il valore che assume l'Isee è fortemente influenzato dall'auto-dichiarazione di redditi e patrimonio e dall'evasione.

Bastano poche migliaia di euro di evasione o di reddito/valore del patrimonio non auto-dichiarato per ridurre significativamente il valore assunto dall'indicatore e posizionarsi al di sotto della soglia per cui una qualsiasi agevolazione è erogata gratuitamente o per appropriarsi del diritto di altre famiglie scavalcandole illegittimamente nella graduatoria di assegnazione della prestazione o per godere di sconti tariffari nelle tasse scolastiche e così via.

Tenendo conto di questa situazione sembra utile, anche per comprendere l'importanza dell'azione di controllo, stimare in prima approssimazione l'importo che ogni anno, attraverso l'Isee, viene trasferito a famiglie che non ne avrebbero, in tutto o in parte, diritto.

La stima è stata effettuata determinando le percentuali di auto-dichiarazioni irregolari conseguenti a: non corrispondenza fra DSU auto-dichiarata e dichiarazione dei redditi dei singoli componenti del nucleo, occultamento del capitale mobiliare e evasione dall'imposta sui redditi. Per maggiori dettagli sulle percentuali di seguito indicate e utilizzate per la stima si rimanda all'*Allegato F - Stima trasferimenti alle famiglie attraverso Isee inaffidabile*.

Si può con buona attendibilità stimare che la percentuale dei nuclei familiari in cui non vi è corrispondenza fra dichiarazione dei redditi di almeno uno dei singoli componenti e auto-dichiarazione ai fini Isee è intorno al 10-15%.

L'assenza di documenti dichiarativi e la conseguente maggiore difficoltà di riscontrare la veridicità del dato porta a stimare una percentuale più alta, tra il 20-25%, per i nuclei che non indicano in tutto o in parte il patrimonio mobiliare dei componenti la famiglia. Si rileva che la dichiarazione infedele del patrimonio non influenza solo il 20% della componente relativa, ma anche quella reddituale con il reddito figurativo.

Per l'evasione, infine, si può stimare per difetto che questa incide su un 10-15% delle autodichiarazioni in considerazione del fatto che seppur l'importo del reddito complessivo evaso nel nostro paese è piuttosto elevato è tuttavia riferibile principalmente solo ad alcune tipologie di reddito i cui possessori sono il 17,2% del totale dei contribuenti.

Tenendo conto delle sovrapposizioni si può stimare per difetto che oltre il 20% degli Isee non trovano corrispondenza nelle condizioni reali di ricchezza del nucleo familiare. Si può conseguentemente stimare che circa 2 miliardi di euro, trasferiti in denaro o prestazioni alle famiglie attraverso l'indicatore, vanno a nuclei che probabilmente non ne avrebbero diritto.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Lo strumento della "prova dei mezzi" ha una sua validità intrinseca ed oggettiva in quanto, in particolare nella nuova versione, mette insieme famiglia, reddito e patrimonio "valorizzando" e "classificando" la loro disponibilità economica.

L'Isee, nel nostro Paese, presenta, tuttavia, rilevanti limiti applicativi che ne condizionano in negativo l'equità; in particolare dall'indagine emerge che la sua validità è influenzata da:

- dati sui redditi e sul patrimonio auto-dichiarati dai cittadini nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu);
- presenza d'una ampia e diffusa evasione dell'imposta sui redditi da parte di alcune categorie di soggetti;
- mancanza d'una classificazione sistematica dei patrimoni individuali e familiari e informazioni su valori, consistenza e diritti del patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) in alcune situazioni non attendibili per presenza di errori, incompleti e non adeguatamente aggiornati;
- scostamenti del valore degli immobili da quello effettivo di mercato; lo scostamento dal valore effettivo è disomogeneo e varia, in alcuni casi, da immobile a immobile;
- assenza d'una rete tecnologica che connetta efficacemente i sistemi informativi degli enti erogatori delle prestazioni con quelli titolari dei dati utilizzati nel calcolo (questo comporta un costoso processo di esternalizzazione ai Caf del servizio di compilazione della Dsu che non riguarda solo l'Isee nazionale, ma anche le sue varianti territoriali);
- modifiche più o meno rilevanti apportate allo strumento e alle sue modalità di calcolo da molti enti territoriali, come la regione Lombardia, che contribuiscono a creare significative disparità, a parità di tipologia di prestazione, tra il valore che l'indicatore assume in una area rispetto a quello che assume in un'altra.

Tutto ciò pesa sull'attendibilità e sull'equità del risultato e la stima **di 2 miliardi di euro che attraverso l'Isee andrebbero a famiglie che probabilmente non ne avrebbero diritto** non è che la conseguenza inevitabile dei limiti elencati in precedenza.

Le tabelle dell'analisi quantitativa evidenziano con chiarezza che, tra quelli riportati nell'elenco precedente, il principale punto critico che incide sull'efficacia dell'Isee, vecchio e nuovo, e delle sue varianti territoriali (tipo il Fattore Famiglia) resta l'evasione. Con poche migliaia di euro di reddito non dichiarato, infatti, l'indicatore assume valori molto più bassi riducendo significativamente l'equità dello strumento. Il concorso del patrimonio alla determinazione della situazione economica del nucleo nella misura del 20% appare non sufficiente a determinare un significativo riequilibrio in senso equitativo del valore dell'Isee.

Tenendo conto che comunque si tratta d'uno strumento necessario, il percorso da compiere verso l'equità è, pertanto, ancora piuttosto lungo anche se il nuovo DPCM, nel momento in cui andrà a regime, risolverà, almeno in parte, l'evasione, cosiddetta "involontaria", dovuta all'auto-dichiarazione e, ampliando i controlli informatici, darà un

grosso contributo a ridurre l'evasione "volontaria", soprattutto quella che falsifica la componente patrimoniale.

Se si vuole salvaguardare il suo utilizzo ed estendere il suo campo d'azione è necessario, come regolamentato dal nuovo DPCM, che le informazioni che sono alla base del calcolo dell'indicatore siano verificate e controllate allo stesso modo e con gli stessi criteri di come sono trattate quelle presenti nelle dichiarazioni fiscali.

Significativi in tale ambito saranno gli interventi che dovranno essere effettuati dall'Agenzia delle Entrate nel breve e medio termine, sia sul fronte delle gestioni mobiliari del contribuente, con la messa a regime della "anagrafe dei conti correnti", che sulla gestione dei dati immobiliari, con una definitiva operazione di "pulizia" ed aggiornamento delle banche dati catastali.

Il nuovo DPCM, oltre a risolvere molte delle criticità applicative, riscontrate nei primi quindici anni di vita dell'Isee, particolarmente nella fase di controllo, differenzia in modo più equo i valori assunti dall'indicatore sia al crescere delle componenti reddituale e patrimoniale che dei soggetti appartenenti al nucleo familiare. La maggiore diversificazione è dovuta principalmente al fatto **che la componente patrimoniale immobiliare e quella mobiliare incidono in maniera maggiore e più progressiva.**

Tuttavia nel nuovo DPCM non appare ben equilibrato il rapporto tra i valori dell'indicatore che si ottengono, a parità di condizioni, tra i nuclei in abitazione di proprietà e quelli in affitto che si trovano in condizioni di maggior disagio. L'indicatore favorisce la "prima abitazione" rispetto all'affitto. Anche l'Isee si adegua al criterio che vede la "prima abitazione" fortemente agevolata in campo fiscale; solo che in questo caso la condizione di maggior favore è ad esclusivo danno dei nuclei in affitto e ciò, in un misuratore oggettivo della condizione economica, è profondamente iniquo.

Analoga considerazione si può fare per la famiglia numerosa che gode di apposite franchigie aggiuntive; dato per scontato che la famiglia numerosa ha maggiore bisogno del sostegno pubblico, suscita comunque perplessità che questo "aiuto" venga fornito, a scapito di chi non si trova in questa condizione familiare, non in modo specifico con apposite agevolazioni, ma con uno strumento che per sua natura dovrebbe essere neutrale.

In pratica in questo campo il nuovo Isee ha fatto propri, seppur in misura considerevolmente minore, i principi alla base del Fattore Famiglia che risulta molto squilibrato in quanto avvantaggia di molto i nuclei numerosi, penalizzando di conseguenza eccessivamente il singolo o la coppia.

In conclusione si può affermare che il nuovo DPCM ha risolto tutte quelle problematiche interne che condizionavano l'uso dello strumento, rendendolo, almeno dal punto di vista astratto, più equo e più aderente alle esigenze pratiche dei soggetti che richiedono la prestazione.

Oltre che dall'evasione il pregevole lavoro, fatto per il nuovo DPCM, rischia di essere vanificato da:

- proliferare di varianti territoriali che apportano modifiche alle modalità di calcolo; queste varianti non solo creano ingiustificate disparità, ma aumentano anche i costi di gestione;
- non andata a regime in tempi ragionevoli della “rete tecnologica dell’Isee”.

È soprattutto questo secondo punto quello più delicato e che potrebbe influenzare pesantemente in modo negativo l’uso dell’Isee. Giustamente per renderlo più equo il nuovo DPCM ha di molto incrementato i dati che contribuiscono al calcolo e la complessità di quest’ultimo (ad esempio un soggetto a seconda della prestazione richiesta può far parte d’un nucleo o di un altro).

Se non va a regime in tempi rapidi quanto previsto nella norma tutto ciò ancora una volta ricadrà sulle spalle dei richiedenti con grande “gioia” dei Caf che potranno reclamare un aumento della tariffa attualmente loro riconosciuta.

Già la tempistica prevista dal decreto suscita preoccupazione in merito alle difficoltà che s’incontreranno nel primo periodo di applicazione; ma quello che lascia più perplessi è la realizzazione in tempi ristretti di quella che più volte abbiamo chiamato “rete tecnologica dell’Isee”.

A questo proposito si rileva che il nuovo DPCM ha previsto la stipula d’una convenzione per lo scambio dei dati fra INPS ed Agenzia delle entrate. Non si tratta in questo caso tuttavia d’una banale trasmissione telematica d’informazioni, ma d’un vero e proprio servizio d’interoperabilità. La convenzione quadro tra INPS ed Agenzia delle entrate, stipulata nel 2010, è molto avanzata dal punto di vista tecnologico, in quanto prevede un catalogo dei servizi disponibili con le modalità di erogazione (forniture massive, consultazione on-line e cooperazione applicativa). Costituisce, pertanto, un’ottima cornice in cui inserire quanto previsto nel DPCM e, da questo punto di vista, sarà semplicemente necessario aggiungere questo nuovo servizio nell’elenco dello specifico allegato.

La preoccupazione, tuttavia, nasce dai tempi connessi allo sviluppo di quanto previsto poiché dovranno essere realizzati e collaudati complessi servizi di cooperazione applicativa fra i sistemi informatici dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. In questa prospettiva si osserva che probabilmente i costi e i tempi del loro sviluppo sarebbero stati inferiori se la dichiarazione fosse presentata all’Agenzia delle entrate che detiene la maggior parte delle informazioni necessarie al calcolo. Nel nuovo DPCM c’è un tortuoso percorso di andata e ritorno fra INPS ed Agenzia delle entrate che forse sarebbe stato opportuno evitare.

La rete dovrà mettere in connessione anche il Sistema informativo dell’Isee con quelli degli enti erogatori delle prestazioni e dei comuni ciò anche al fine di realizzare la banca dati dei beneficiari. Il collegamento con i comuni serve anche a controllare l’attendibilità dei nuclei familiari in attesa che vada a regime la prevista creazione della banca-dati dell’“Anagrafe nazionale della popolazione residente”.

In merito alla connessione tra ente erogatore e Sistema informativo dell’Isee si rileva che attualmente il colloquio transita prevalentemente attraverso i CAF ai quali vengono presentate oltre il 97% delle DSU. La presenza dell’assistenza alla compilazione pagata con soldi pubblici ha portato gli enti erogatori a delegare questa attività ai CAF.

Le nuove modalità dichiarative richiedono, al contrario, che gli enti erogatori si riappropriino di questo servizio.

Nella prospettiva di semplificare ulteriormente le modalità dichiarative e tenendo conto che ormai la dichiarazione Isee interessa un terzo degli italiani, sarebbe utile valutare la possibilità di ricomprendere i dati dell'Isee nelle dichiarazioni fiscali annuali, evitando al cittadino distinti adempimenti, anche temporalmente, spesso contenenti le medesime informazioni.

In tale ipotesi il contribuente nella dichiarazione dei redditi indicherebbe, in apposti moduli allegati, anche i dati finalizzati al calcolo dell'Isee, evitando inutili ripetizioni di dati che risultano, spesso, fonte di errori involontari. I dati dell'Isee viaggerebbero così con i dati fiscali e si invertirebbe il flusso di presentazione della DSU che vede oggi la ricezione dei dati da parte dell'INPS e la successiva richiesta all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei dati reddituali/patrimoniali dichiarati.

In particolare l'attività di controllo risulterebbe facilitata e più tempestiva e si potrebbero ottenere sensibili risparmi dei costi amministrativi conseguenti una drastica riduzione dei compensi oggi destinati ai CAF.

Per rendere meno "traumatica" l'operazione, evitando al contempo il pericolo di dare un'immagine distorta dell'Amministrazione finanziaria che potrebbe apparire come una sorta di "grande fratello" che controlla l'intero ciclo di vita del cittadino, si potrebbe ipotizzare in una prima fase di rendere facoltativo il calcolo dell'Isee in dichiarazione fiscale, lasciando l'alternativa di richiederlo autonomamente, ma sempre all'Agenzia delle entrate.

Il canale alternativo consentirebbe anche di gestire la DSU per quei richiedenti, lavoratori dipendenti e pensionati, che, in assenza di altre tipologie reddituali, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione fiscale.

ALLEGATI

Allegato A - L'Isee secondo il DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM n. 242/2001

Ai fini del calcolo dell'Indicatore il nucleo familiare da prendere a base è quello relativo alla famiglia anagrafica, per la quale valgono le seguenti regole:

- un soggetto può far parte d'un solo nucleo familiare;
- i soggetti a carico d'un componente del nucleo rientrano nella famiglia anagrafica, anche se non conviventi;
- i coniugi conviventi nella stessa residenza fanno parte dello stesso nucleo anche se a carico di altri soggetti;
- i coniugi con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo anche se a carico di soggetti diversi. Costituiscono, tuttavia, nuclei a sé stanti in caso di separazione giudiziale o consensuale omologata o ordinata con sentenza o provvedimento temporaneo o urgente o di provvedimento di allontanamento, di esclusione della potestà dei figli, di abbandono del coniuge, ecc.;
- il figlio minore di anni 18, anche se a carico di altri soggetti, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- il minore in affidamento pre-adoattivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- il minore in affidamento temporaneo è nucleo familiare a sé stante ad esclusione del caso in cui l'affidatario lo consideri come componente del suo nucleo;
- il minore in affidamento che si trova in una comunità è considerato nucleo a sé stante;
- il soggetto che si trova in una convivenza anagrafica (carcere, convento, caserma, istituto di cura, ecc.) è considerato nucleo a sé stante, salvo che non sia coniugato;
- il minore in convivenza fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva. Sono considerati nucleo familiare il genitore e il figlio minore che vivono entrambi in una convivenza anagrafica.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si calcola con riferimento alla composizione del nucleo familiare all'atto della richiesta di determinazione del suo valore ed è pari al rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica e "il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998".

L'indicatore della situazione economica è la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP).

Concorrono al calcolo dell'ISR il reddito complessivo dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e il reddito figurativo delle attività finanziarie "determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare".

Ai nuclei che abitano in una casa in affitto con contratto registrato si applica una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 5.165 euro.

L'ISP si ottiene come somma del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare. Il valore di fabbricati e terreni è quello catastale e quindi il valore delle abitazioni è pari alla rendita rivalutata del 5%. Il valore dell'immobile va considerato al netto del debito del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione.

I nuclei che risiedono in una abitazione di proprietà hanno diritto ad una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 51.646 euro. Tale franchigia è concessa in alternativa alla sottrazione del debito residuo del mutuo, qualora più favorevole. Al patrimonio mobiliare è concessa una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 15.494 euro.

Il parametro relativo alla composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza) assume i seguenti valori:

- 1 componente = 1;
- 2 componenti = 1,57;
- 3 componenti = 2,04;
- 4 componenti = 2,46;
- 5 componenti = 2,85.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Allegato B - L'Isee secondo il nuovo DPCM

Il nuovo DPCM apporta modifiche alla determinazione del "Nucleo Familiare" in quanto:

- supera il principio che "ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare" e si limita a stabilire che "Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ..." alla data di determinazione del valore dell'indicatore; questa formulazione apre la possibilità di definire, solo per alcune prestazioni, l'appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare;
- abbandona qualsiasi riferimento alla famiglia fiscale (soggetto a carico o meno) ad esclusione del figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF che "... nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.";
- fanno parte dello stesso nucleo i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica; anche in questo caso il nuovo DPCM elimina ogni riferimento alla loro posizione fiscale (se a carico o meno di qualcun altro).

Non sono state apportate modifiche significative alla casistica dei coniugi che non hanno la stessa residenza e costituiscono nuclei a sé stanti; a quella dei figli minori di anni di 18 e a quella relativa ai soggetti che si trovano in una convivenza anagrafica.

Nel nuovo DPCM la determinazione dell'“Indicatore della situazione reddituale” è stata ampiamente modificata.

Infatti fanno parte del reddito di ciascun componente:

- il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (compresi il reddito dell'abitazione principale, anche se il contribuente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, e i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che si deducono in dichiarazione al contrario dei dipendenti che li deducono in busta paga);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (compresi i redditi: derivanti da nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; dei contribuenti cosiddetti minimi; fondiari da cedolare secca; da lavori socialmente utili per la parte eccedente 3.098,74 euro; da rendita maturata in un fondo pensione a partire dal 2007; da premi di produttività, ecc.);
- ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta (comprese le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva, le pensioni sociali, alcune borse di studio, ecc.);
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
- gli assegni di mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni spendibili per l'acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (comprese le indennità per invalidità o per morte erogate dall'INAIL e le indennità di accompagnamento e quelle ai ciechi, ai sordi e agli invalidi civili e compresi i sussidi a favore degli handicappati);
- i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo; a tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento (compreso il reddito delle seconde abitazioni a disposizione il cui reddito non è più imponibile ai fini IRPEF da quando è stata introdotta l'Imposta Municipale sugli Immobili);
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- il reddito lordo, convertito in euro, dei coniugi cittadini italiani iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) attratti al nucleo familiare del coniuge residente in Italia.

Dall'ammontare della somma dei redditi di ciascun componente si sottraggono, inoltre, fino a concorrenza:

- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo

- scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria; nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l'acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
 - l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
 - fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
 - fino ad un massimo di 1.000 euro, e in alternativa alla quota concessa al lavoro dipendente, una quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pari al 20% dei redditi o dei trattamenti.

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, infine, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite all'intero nucleo familiare:

- nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000 maggiorato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- nel caso del nucleo facciano parte:
 - persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro maggiorata a 5.500 euro se minorenni;
 - persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro maggiorata a 7.500 euro se minorenni;
 - persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro maggiorata a 9.500 euro se minorenni.
- nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di legge, al netto della riduzione del 20% fino a 1.000 euro, fatti salvi i casi in cui tale deduzione non si applica; le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- in alternativa a quanto riportato nel precedente alinea nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura

sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo non si applica la riduzione del 20% fino a 1.000 euro.

Nel caso il richiedente sia beneficiario di trattamenti economici erogati da amministrazioni pubbliche ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'Isee è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal richiedente nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L'“Indicatore della situazione patrimoniale” è “determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (compreso quello posseduto all'estero) ... nonché del patrimonio mobiliare.”

Il patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) intestato ai componenti il nucleo non esercenti attività d'impresa è pari al valore determinato ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) che prevede per i fabbricati residenziali un moltiplicatore di 160 della rendita catastale rivalutata del 5%.

Anche nel nuovo DPCM dal valore dell'immobile così ottenuto si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione.

Per le case di abitazione di proprietà del nucleo familiare che vi risiede è concessa una franchigia pari a 52.500 euro maggiorata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Tale franchigia non è più in alternativa alla possibilità di detrarre dal valore dell'immobile l'importo del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione. L'importo, al netto del mutuo e della franchigia, si considera in proporzione pari a due terzi.

Nella determinazione del patrimonio immobiliare va considerato anche quello relativo a fabbricati e terreni posseduti all'estero come definito dalla nostra legislazione. Anche in questo caso si può detrarre il debito residuo per mutui stipulati per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato.

Il patrimonio mobiliare è costituito dai seguenti strumenti finanziari, anche posseduti all'estero:

- depositi e conti correnti bancari e postali con il valore del saldo attivo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; tuttavia se il valore della consistenza media annua è superiore si fa riferimento a questo;
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati con il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della richiesta di determinazione dell'Isee;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della richiesta di determinazione dell'Isee.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, si assume il valore della quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente della famiglia aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro maggiorata di 1.000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Anche l'“Indicatore della situazione economica” (ISE) è definito nel nuovo DPCM come somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

La scala di equivalenza del nuovo DPCM presenta poche differenze rispetto a quella del precedente Isee; prevede, tuttavia, una riformulazione delle maggiorazioni che sono applicate solo ai nuclei familiari con figli minorenni, ciò al fine di tener conto della conseguente maggiore spesa dovuta alla loro presenza.

In particolare sono applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

- 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui:
 - o entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

- in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni.

Non sono più presenti le maggiorazioni per ogni componente con handicap psicofisico permanente in quanto di tali situazioni si tiene conto in modo più specifico ed articolato nelle deduzioni e nelle franchigie della componente reddituale.

Ai fini della scala di equivalenza il componente del nucleo familiare per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale o in un istituto specializzato vale 1.

Nel nuovo DPCM la modalità di determinazione dell'Isee differisce da quella precedentemente descritta per l'"Isee corrente" e per le seguenti prestazioni:

- agevolate di natura sociosanitaria;
- agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- per il diritto allo studio universitario.

ISEE CORRENTE

Il DPCM stabilisce che si calcola l'Isee corrente se nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione si è verificata una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della richiesta di determinazione dell'Isee e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data della richiesta di determinazione dell'Isee, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Si procede al calcolo dell'Isee corrente solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato con le modalità ordinarie.

Nel calcolo dell'Isee corrente si procede ad aggiornare solo la componente reddituale del componente il nucleo che ha modificato la propria situazione per licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell'attività economica, ecc.

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il DPCM stabilisce che:

- non sono deducibili le spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o, in alternativa, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare l'Isee integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo

familiare di appartenenza, secondo specifiche descritte in modo dettagliato in un allegato al DPCM; tale componente non viene calcolata quando il figlio non è autosufficiente o disabile ovvero è estraneo alla famiglia in termini di rapporti affettivi ed economici;

- le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta della prestazione continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante così come sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, se in favore di persone tenute agli alimenti.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone minori di anni 18, l'Isee è calcolato con le modalità specifiche previste per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

Per le sole prestazioni sociali agevolate, rivolte a minorenni, nel calcolo dell'Isee il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che:

- il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi dei primi due alinea del punto precedente l'Isee è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al DPCM.

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, ai fini del calcolo dell'Isee, nel nuovo DPCM trovano applicazione le seguenti modalità:

- in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - presenza di una adeguata capacità di reddito definita come l'importo standard della borsa di studio universitaria;
- i genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad esclusione dei casi in cui costituiscono, se coniugati, nuclei separati e, se non coniugati, dei casi in cui non costituiscono un solo nucleo previsti per le prestazioni agevolate rivolte ai figli minorenni; in questa ultima situazione l'Isee è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della

- situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al DPCM;
- il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole di carattere generale;
 - la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Isee all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.

Allegato C – La Scala di equivalenza del Fattore Famiglia

La scala di equivalenza del Fattore Famiglia Lombardo prevede i seguenti valori del parametro:

- 1 componente = 1;
- 2 componenti = 1,57;
- 3 componenti = 2,07;
- 4 componenti = 2,69;
- 5 componenti = 3,36;
- 6 componenti = 4,03.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,67 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate in base all'età le seguenti maggiorazioni per la presenza di componenti:

- a carico con età inferiore a 26:
 - primo componente = 0,10;
 - secondo componente = 0,15;
 - dal terzo componente: = 0,20;
- con età pari o superiore a 75 anni:
 - primo componente = 0,10;
 - secondo componente = 0,15;
 - dal terzo componente: = 0,20.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di:

- 0,40 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore (definito ai sensi della normativa vigente in materia di monogenitorialità);
- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa;
- 0,10 per nuclei familiari con figli minori, in cui un solo genitore svolge attività di lavoro o di impresa;
- 0,70 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%;
- 0,30 in caso di affidamento etero-familiare;
- 0,10 per ogni gemello, in caso di presenza di gemelli con età inferiore o uguale a 5 anni;

- 0,50 nel caso di nucleo familiare costituito da un solo soggetto, avente età pari o superiore a 75 anni;
- 0,10 per ciascun genitore occupato sospeso, cassa integrato o iscritto a liste di mobilità al momento della determinazione del FFL che non si trovava in tali condizioni nell'anno di riferimento dell'ultima dichiarazione dei redditi (o certificato sostitutivo) presentata; questa maggiorazione non è cumulabile con quella dei genitori che svolgono attività di lavoro o d'impresa.

Allegato D – Criteri adottati per l'analisi quantitativa

L'analisi è stata condotta costruendo una casistica esemplare basata sui seguenti criteri:

- presenza nella famiglia, come componente principale, di reddito da lavoro dipendente o, in alternativa, da lavoro autonomo;
- nucleo familiare crescente: singolo, coppia, coppia con uno, due e tre figli;
- reddito complessivo del nucleo crescente: 2.065,59 euro, 7.602,61 euro, 12.548,09 euro, 17.621,69 euro, 22.738,37 euro, 31.600,18 euro, 52.380,35 euro, 77.420,85 euro;
- condizione abitativa in affitto collegata al reddito:
 - o reddito 2.065,59 euro - affitto 600 euro;
 - o reddito 7.602,61 euro - affitto 1.200 euro;
 - o reddito 12.548,09 euro - affitto 3.000 euro;
 - o reddito 17.621,69 euro - affitto 3.600,00 euro;
 - o reddito 22.738,37 euro - affitto 6.000,00 euro;
 - o reddito 31.600,18 euro - affitto 9.000,00 euro;
 - o reddito 52.380,35 euro - affitto 12.000,00 euro;
 - o reddito 77.420,85 euro - affitto 15.000,00 euro;
- condizione abitativa in residenza di proprietà in tre tipologie di differente valore:
 - o vecchio DPCM e Fattore Famiglia 35.661,74 euro - nuovo DPCM 57.058,78 euro;
 - o vecchio DPCM e Fattore Famiglia 71.323,48 euro - nuovo DPCM 114.117,57 euro;
 - o vecchio DPCM e Fattore Famiglia 106.985,22 euro - nuovo DPCM 171.176,35 euro;
- patrimonio mobiliare collegato alla condizione lavorativa e al reddito:
 - o lavoratore dipendente:
 - reddito 2.065,59 euro - patrimonio mobiliare 0,00 euro;
 - reddito 7.602,61 euro - patrimonio mobiliare 500,00 euro;
 - reddito 12.548,09 euro - patrimonio mobiliare 1.000,00 euro;
 - reddito 17.621,69 euro - patrimonio mobiliare 2.000,00 euro;
 - reddito 22.738,37 euro - patrimonio mobiliare 4.000,00 euro;
 - reddito 31.600,18 euro - patrimonio mobiliare 8.000,00 euro;
 - reddito 52.380,35 euro - patrimonio mobiliare 20.000,00 euro;
 - reddito 77.420,85 euro - patrimonio mobiliare 30.000,00 euro;
 - o lavoratore autonomo:
 - reddito 2.065,59 euro - patrimonio mobiliare 1.000,00 euro;
 - reddito 7.602,61 euro - patrimonio mobiliare 5.000,00 euro;
 - reddito 12.548,09 euro - patrimonio mobiliare 10.000,00 euro;
 - reddito 17.621,69 euro - patrimonio mobiliare 20.000,00 euro;
 - reddito 22.738,37 euro - patrimonio mobiliare 30.000,00 euro;

- reddito 31.600,18 euro - patrimonio mobiliare 40.000,00 euro;
- reddito 52.380,35 euro - patrimonio mobiliare 50.000,00 euro;
- reddito 77.420,85 euro - patrimonio mobiliare 100.000,00 euro.

La variazione del valore del patrimonio (residenza di proprietà e mobiliare) è sinteticamente riassunta nelle due tabelle che seguono che forniscono anche i riferimenti (riga/colonna) per la lettura di alcuni grafici.

VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (VECCHIO DPCM E FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO)								
RIFERIMENTO RIGA/COLONNA	A	B	C	D	E	F	G	H
1	AFF. = 600,00 € PATR. MOB. = 0,00 €	AFF. = 600,00 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 0,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 0,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 0,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 1.000,00 €
2	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 500,00 €	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 5.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 500,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 5.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 500,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 5.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 500,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 5.000,00 €
3	AFF. = 3.000,00 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	AFF. = 3.000,00 € PATR. MOB. = 10.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 10.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 10.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 10.000,00 €
4	AFF. = 3.600,00 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	AFF. = 3.600,00 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 20.000,00 €
5	AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 30.000,00 €
6	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €
7	AFF. = 12.000,00 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	AFF. = 12.000,00 € PATR. MOB. = 50.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 50.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 50.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 50.000,00 €
8	AFF. = 15.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	AFF. = 15.000,00 € PATR. MOB. = 100.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 100.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 100.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 100.000,00 €

VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (NUOVO DPCM)								
RIFERIMENTO RIGA/COLONNA	A	B	C	D	E	F	G	H
1	AFF. = 600,00 € PATR. MOB. = 0,00 €	AFF. = 600,00 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 0,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 0,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 0,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 1.000,00 €
2	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 500,00 €	AFF. = 1.200,00 € PATR. MOB. = 5.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 500,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 5.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 500,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 5.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 500,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 5.000,00 €
3	AFF. = 3.000,00 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	AFF. = 3.000,00 € PATR. MOB. = 10.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 10.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 10.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 1.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 10.000,00 €
4	AFF. = 3.600,00 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	AFF. = 3.600,00 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 2.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 20.000,00 €
5	AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 4.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 30.000,00 €
6	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 40.000,00 €
7	AFF. = 12.000,00 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	AFF. = 12.000,00 € PATR. MOB. = 50.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 50.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 50.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 20.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 50.000,00 €
8	AFF. = 15.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	AFF. = 15.000,00 € PATR. MOB. = 100.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 100.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 100.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 30.000,00 €	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 100.000,00 €

Di seguito si riportano (a titolo esemplificativo) alcune delle Tabelle ottenute con la casistica analizzata.

In particolare si riportano esempi di calcolo dell'indicatore (Isee vecchio DPCM, Isee nuovo DPCM e Fattore Famiglia), relativi alla casistica descritta in precedenza, per un nucleo familiare di dipendente o autonomo con un reddito complessivo IRPEF pari a 31.600,18 euro, nucleo familiare con coniuge e due figli ed abitazione di proprietà.

**CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E
CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ**

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDDITUALE

POSIZIONE	TIPO REDDITO	IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO	IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO	€ 8.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 35.661,74

CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE	€ 452,00
	TOTALE	€ 32.052,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 51.645,69
	PATRIMONIO MOBILIARE	€ 8.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE	€ 15.493,70
	20% DEL TOTALE	€ 3.935,56
VALORE ISEE VECCHIO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO	€ 35.987,74
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI	€ 14.629,16

**CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE
CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ**

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDITUALE

POSIZIONE	TIPO REDDITO	IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO	IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO	€ 40.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 35.661,74

CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE	€ 2.260,00
	TOTALE	€ 33.860,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 51.645,69
	PATRIMONIO MOBILIARE	€ 40.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE	€ 15.493,70
	20% DEL TOTALE	€ 8.836,82
VALORE ISEE VECCHIO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO	€ 42.697,00
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI	€ 17.356,50

CALCOLO ISEE NUOVO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDITUALE

POSIZIONE	TIPO REDDITO	IMPORTO
D	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	€ 31.600,18
D	FRANCHIGIA REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	€ 3.000,00
D	TOTALE REDDITO	€ 28.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO	IMPORTO
D	QUOTA DEL 100% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 114.117,57
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO	€ 8.000,00

CALCOLO ISEE NUOVO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE NUOVO DPCM	€ 28.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE	€ 280,00
	TOTALE	€ 28.880,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 114.117,57
	VALORE ABITAZIONE PRINCIPALE AL NETTO FRANCHIGIA	€ 41.078,38
	PATRIMONIO MOBILIARE	€ 8.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE	€ 10.000,00
	20% DEL TOTALE	€ 8.215,68
VALORE ISEE NUOVO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO	€ 37.095,86
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI	€ 15.079,62

**CALCOLO ISEE NUOVO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE
CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ**

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDITUALE

POSIZIONE	TIPO REDDITO	IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO	IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 57.058,78
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO	€ 40.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 57.058,78

CALCOLO ISEE NUOVO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE NUOVO DPCM	€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE	€ 1.400,00
	TOTALE	€ 33.000,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 114.117,57
	VALORE ABITAZIONE PRINCIPALE AL NETTO FRANCHIGIA	€ 41.078,38
	PATRIMONIO MOBILIARE	€ 40.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE	€ 10.000,00
	20% DEL TOTALE	€ 14.215,68
VALORE ISEE NUOVO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO	€ 47.215,86
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI	€ 19.193,44

CALCOLO FATTORE FAMIGLIA NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDITUALE

POSIZIONE	TIPO REDDITO	IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO	IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO	€ 8.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 35.661,74

CALCOLO FATTORE FAMIGLIA

COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE	€ 452,00
	TOTALE	€ 32.052,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 94.200,00
	PATRIMONIO MOBILIARE	€ 8.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE	€ 27.400,00
	30% DEL TOTALE	€ 0,00
VALORE FATTORE FAMIGLIA	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO	€ 32.052,18
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI	€ 10.902,10

CALCOLO FATTORE FAMGLIA NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 40.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
CALCOLO FATTORE FAMIGLIA					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 2.260,00
	TOTALE				€ 33.860,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 94.200,00
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 40.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 27.400,00
	30% DEL TOTALE				€ 3.780,00
VALORE FATTORE FAMIGLIA	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 37.640,18
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 12.802,78

Allegato E – Analisi effetti mancato aggiornamento rendite catastali

Le tre tabelle che seguono evidenziano gli effetti sull'indicatore causati dal mancato adeguamento delle rendite catastali ai valori effettivi di mercato così come previsto da tempo.

VALORE INDICATORE ISEE VECCHIO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI PARI VALORE COMMERCIALE					
ALTRE COMPONENTI DI PATRIMONIO MOBILIARE	CON RENDITA PARI AI VALORI DI MERCATO DI 1.018,91 € E VALORE = 106.985,22 €	CON RENDITA PIÙ ATTUALIZZATA DI 679,27 € E VALORE = 71.323,48 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 339,64 € E VALORE = 35.661,74 €	% VANTAGGIO LEGALE PARZIALE	% VANTAGGIO LEGALE TOTALE
PATRIMONIO MOBILIARE = 8.000,00 €	17.528,49 €	14.629,16 €	13.029,34 €	10,94%	30,75%
PATRIMONIO MOBILIARE = 40.000,00 €	20.255,83 €	17.356,50 €	15.756,68 €	9,22%	25,92%


VALORE INDICATORE ISEE NUOVO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI PARI VALORE COMMERCIALE					
ALTRE COMPONENTI DI PATRIMONIO MOBILIARE	CON RENDITA PARI AI VALORI DI MERCATO DI 1.018,91 € E VALORE = 171.176,35 €	CON RENDITA PIÙ ATTUALIZZATA DI 679,27 € E VALORE = 114.117,57 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 339,64 € E VALORE = 57.058,78 €	% VANTAGGIO LEGALE PARZIALE	% VANTAGGIO LEGALE TOTALE
PATRIMONIO MOBILIARE = 8.000,00 €	18.172,23 €	15.079,62 €	11.987,00 €	20,51%	41,02%
PATRIMONIO MOBILIARE = 40.000,00 €	22.286,05 €	19.193,44 €	16.100,82 €	16,11%	32,23%


VALORE INDICATORE FATTORE FAMIGLIA PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI PARI VALORE COMMERCIALE					
ALTRE COMPONENTI DI PATRIMONIO MOBILIARE	CON RENDITA PARI AI VALORI DI MERCATO DI 1.018,91 € E VALORE = 106.985,22 €	CON RENDITA PIÙ ATTUALIZZATA DI 679,27 € E VALORE = 71.323,48 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 339,64 € E VALORE = 35.661,74 €	% VANTAGGIO LEGALE PARZIALE	% VANTAGGIO LEGALE TOTALE
PATRIMONIO MOBILIARE = 8.000,00 €	12.206,72 €	10.902,10 €	10.902,10 €	0,00%	11,97%
PATRIMONIO MOBILIARE = 40.000,00 €	14.107,40 €	12.802,78 €	12.802,78 €	0,00%	10,19%

I nuclei familiari che risiedono in una casa di proprietà con rendita catastale non aggiornata hanno, a parità di reddito e di valore commerciale dell'abitazione, un vantaggio competitivo legale nel caso d'indicatore calcolato con il vecchio DPCM pari ad un 3,0% ogni cento euro di minore importo della rendita base da quella corrispondente al valore di mercato.

Tale percentuale si raddoppia nel caso in cui l'indicatore è calcolato con il nuovo DPCM in cui il valore dell'abitazione pesa di più a causa della rendita rivalutata moltiplicata per 1,6 e per la franchigia che non è più fissa, ma proporzionale.

Nel Fattore Famiglia questa percentuale del 3.0% si riduce notevolmente a causa dell'alto valore della franchigia concessa per l'abitazione di proprietà direttamente occupata da nuclei familiari numerosi.





I grafici precedenti evidenziano come il mancato aggiornamento delle rendite pesa particolarmente sul valore dell'Isee che si ottiene con il nuovo DPCM. Pesa, al contrario, molto poco nel Fattore Famiglia dove la franchigia, che aumenta all'aumentare dei componenti del nucleo, riduce sensibilmente il vantaggio.

Allegato F – Stima trasferimenti alle famiglie attraverso Isee inattendibile

L'attendibilità del valore assunto dall'indicatore è negativamente condizionata dai seguenti fattori:

- correttezza dell'auto-dichiarazione i cui dati non corrispondono a quanto dichiarato dai componenti della famiglia ai fini IRPEF;
- occultamento del patrimonio mobiliare;
- evasione IRPEF dei soggetti appartenenti al nucleo familiare.

CORRETTEZZA AUTO-DICHIARAZIONE

La percentuale del 15-20% di mancata corrispondenza tra auto-dichiarato e dichiarazione dei redditi è stata determinata, tenendo conto che:

- il "Rapporto Isee 2012" stima, sulla base dei dati della Social Card, che in più di un quinto dei casi – il dato reddituale dichiarato al fisco non è fedelmente riprodotto nella dichiarazione a fini Isee;
- il Comune di Bologna su una verifica effettuata su 689 auto-dichiarazioni Isee presentate del 2011 ha individuato che il 15,8% non erano regolari.

OCCULTAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE

L'80% dei soggetti che presentano auto-dichiarazione non indica patrimonio mobiliare (neanche un conto corrente); tale percentuale sale al 96% nel mezzogiorno^M.

^M Confronta "Rapporto annuale ISEE" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
*Indagine conoscitiva sui primi anni di applicazione dell'ISEE
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (1998-2013)*

EVASIONE

La Corte dei Conti ha evidenziato che con le stime sull'evasione Iva ed Irap, effettuate dall'Agenzia delle entrate, si stanno ponendo le basi per una quantificazione del fenomeno. Da queste stime risulta che nel 2011 la somma dell'evasione dei due tributi supera i 50 miliardi di euro su un totale di meno di 150 miliardi riscossi^N.

L'evasione che ha impatto sull'Isee è quella Irpef; ma se è così considerevole l'ammontare dell'evasione dell'imposta sui consumi e di quella sulla produzione c'è da presumere con buona approssimazione che altrettanto elevato sia l'ammontare del reddito non dichiarato e che questa omissione riguardi un discreto numero di contribuenti, prevalentemente soggetti che esercitano un'attività economica.

Dalle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2011, pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze, risulta che i contribuenti con reddito prevalente da attività non dipendente sono il 17,2% (7.123.700) del totale contribuenti (41.320.548).

Tuttavia anche tra i 34.196.848 (82,8%) contribuenti con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione ci sono soggetti che non dichiarano correttamente tutto quanto hanno percepito.

Da questi dati, tenendo conto che le famiglie sono poco più della metà dei contribuenti, si può pertanto stimare per difetto che la percentuale di nuclei con componenti che evadono sia intorno al 10-15%.

Questa percentuale è anche indirettamente supportata dai risultati di alcuni controlli sostanziali eseguiti di recente in due contesti territoriali diversi dalla Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo si segnala che:

- nel 2012 tra gli Isee presentati alle Università romane su 848 controllati 521 sono risultati irregolari; nel 2013 la percentuale degli Isee verificati e risultati irregolari è stata del 63%;
- nel 2012 nelle Università emiliane di Bologna, Parma, Modena-Reggio Emilia e Ferrara in seguito ai controlli è stata rideterminata la fascia di reddito nel 17% dei casi mentre è stata revocata la borsa di studio nell'1,7%.

^N Confronta "Elementi per l'audizione del presidente della corte dei conti presso le commissioni Bilancio V e Finanze VI della Camera dei Deputati" "Considerazioni in merito alle strategie e agli strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale" 19 giugno 2013

Allegato G - Testo del DPCM sul nuovo Isee

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni;

Visto l'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee);

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che:

- all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto;
- all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

Ravvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) "*ISEE*": indicatore della situazione economica equivalente;
- b) "*ISE*": indicatore della situazione economica;
- c) "*Scala di equivalenza*": la scala di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) "*Prestazioni sociali*": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- e) "*Prestazioni sociali agevolate*": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) "*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - i. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ii. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - iii. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) "*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*": prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) "*Richiedente*": il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) "*Beneficiario*": il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- j) "*Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti*": persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- k) "*Ente erogatore*": ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- l) "*DSU*": dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
- m) "*Dichiarante*" il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Articolo 2

ISEE

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

- a. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b. prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c. prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a. reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF;
- b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

- d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale.
- i. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
- a. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c. fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza

specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d. l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

e. fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;

f. fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a. nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000, incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2;

b. nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c. alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d. nel caso del nucleo facciano parte:

i. persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

ii. persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

iii. persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni;

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Articolo 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500, incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore

della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. La predetta soglia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare

successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a. le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), non si applicano;
- b. in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE di cui al comma 3, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:
 - i. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
 - ii. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c. le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Articolo 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.

- c. quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b. presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti

all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 9 *ISEE corrente*

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Articolo 10

DSU

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a. un modello base relativo al nucleo familiare;
- b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c. moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
- d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
- e. moduli integrativi, nel caso si verificano le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di

cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

- a. la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza, di cui all'allegato 1;
- b. l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c. la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
- d. l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
- e. le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f. le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
- g. le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
- h. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
- i. il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
- j. le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e);
- k. le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- l. in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
- m. gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure auto dichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore

sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma precedente, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di

rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il

sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli

interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.278 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.278 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. La DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Allegato 1

Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

- a. 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.